



Comune di Cabras

Provincia di Oristano

Il Sindaco
Andrea Abis

Assessore LL.PP. - Urbanistica - Edilizia residenziale - Viabilità - Mobilità urbana:
Enrico Giordano

Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Giuseppe Podda

CRITERIA

GRUPPO DI LAVORO:

Coordinamento generale e tecnico-scientifico

Ing. Paolo Bagliani
Geol. Maurizio Costa

Coordinamento operativo

Ing. Silvia Cuccu

Contributi specialistici

Ing. Silvia Cuccu
Geol. Enrico Maria Paliaga
Geol. Michela Ebau
Biol. Patrizia Sechi
Nat. Riccardo Frau
Cinzia Marcella Orrù

REGOLAMENTO D'USO E NORME TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE

CRITERIA

Dicembre 2024

Comune di Cabras

Piano di Utilizzo dei Litorali

L.R. n. 9 del 12 giugno 2006 Art. 41

Del. G.R. n.28/12 del 4 giugno 2020



GRUPPO DI LAVORO

Coordinamento generale e tecnico-scientifico

Paolo Bagliani, ingegnere (*direttore tecnico*)

Maurizio Costa, geologo (*direttore tecnico*)

Coordinamento operativo

Silvia Cuccu, ingegnere

Contributi specialistici

Silvia Cuccu, ingegnere

Enrico Maria Pagliaga, geologo

Michela Ebau, geologo

Riccardo Frau, naturalista

Patrizia Sechi, biologa

Indice

TITOLO 1. Principi generali	1
Articolo 1. Ambito di applicazione e finalità.....	1
Articolo 2. Attività turistico-ricreative e servizi per la fruizione balneare	2
TITOLO 2. Principi generali	5
Articolo 3. Zonizzazione	5
Articolo 4. Attività di fruizione turistico - ricreativa.....	6
Articolo 5. Prescrizioni generali per i litorali.....	24
Articolo 6. Durata della stagione balneare	25
Titolo 3. Disciplina delle attività turistico-ricreative e servizi di supporto della balneazione	26
Articolo 7. Prescrizioni generali.....	26
Articolo 8. Chioschi bar, Punti ristoro e Servizi Igienici.....	28
Articolo 9. Sistema degli accessi ai litorali	30
Articolo 10. Pulizia litorali	32
Articolo 11. Indirizzi di tutela, salvaguardia e riqualificazione ambientale.....	33
Articolo 12. Ambiti destinati alla fruizione con animali domestici.....	34
Articolo 13. Emissioni sonore	35
Articolo 14. Utilizzo di fonti luminose in spiaggia	35
Articolo 15. Approvvigionamento energetico, idrico e smaltimento dei reflui delle concessioni e dei servizi di supporto alla balneazione.....	35
Articolo 16. Operazioni di manutenzione ordinaria, rifornimento e stoccaggio dei carburanti per i gruppi elettrogeni.....	36
Articolo 17. Procedure per il rilascio delle concessioni.....	37
Articolo 18. Sanzioni	38
TITOLO 4. Norme tecniche per la realizzazione delle strutture	39
Articolo 19. Oggetto delle norme tecniche.....	39
Articolo 20. Obiettivi e contenuti	39
Articolo 21. Tipologie costruttive	39
Articolo 22. Tolleranze	46

Piano di Utilizzo dei Litorali

Regolamento d'uso della spiaggia e norme tecniche per la realizzazione delle strutture

TITOLO 1. Principi generali

Articolo 1. Ambito di applicazione e finalità

1. Il Piano di utilizzo dei litorali (nel seguito "Piano") disciplina le attività turistico - ricreative nell'ambito del territorio del demanio marittimo e delle aree ad esso retrostanti, destinate alla viabilità (veicolare e pedonale), ai parcheggi e alle fruizione della balneazione (chioschi, servizi igienici, pronto soccorso, ecc.).
2. Il presente Regolamento vuole perseguire le seguenti finalità:
 - a. garantire la conservazione e la tutela dell'ecosistema costiero;
 - b. armonizzare ed integrare le azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile anche in relazione al territorio immediatamente attiguo;
 - c. rapportare l'organizzazione del litorale al carattere naturale, rurale e urbano del contesto;
 - d. migliorare l'accessibilità e la fruibilità del sistema litoraneo in maniera da contrastare i processi di erosione e degrado della risorsa;
 - e. promuovere e incentivare la riqualificazione ambientale;
 - f. regolamentare e coordinare le diverse attività di servizio sui litorali attraverso processi di integrazione e complementarietà fra le stesse;
 - g. favorire la qualità, l'innovazione e la diversificazione dell'offerta di servizi turistici;
 - h. incentivare l'autonomia energetica delle strutture a servizio della balneazione attraverso l'utilizzo delle energie alternative con modalità morfologicamente integrate con le architetture.
 - i. promuovere la realizzazione di interventi coerenti con gli obiettivi e con lo scenario di riferimento progettuale del Piano urbanistico vigente.
3. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme, al fine di garantire il perseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti e l'attuazione del PUL si applicano:
 - a. la L.R. n. 8 del 23 aprile 2015 e la L.R. n.11 del 3 luglio 2017 inerente il PUL e relativamente alle parti vigenti, con relativo atto di indirizzo interpretativo di cui alla DGR n. 58/21 del 27.12.2017;

- b. le Direttive Regionali di cui alla Deliberazione della G.R. n.28/12 del 04.06.2020;
- c. l'Ordinanza Balneare, pubblicata annualmente con Determinazione dell'Assessorato agli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Sardegna, che disciplina le attività esercitabili sul demanio marittimo, per quanto concerne gli usi consentiti e le regolamentazione delle aree destinate alle strutture balneari in concessione;
- d. l'Ordinanza di sicurezza balneare e disciplina generale delle attività diportistiche, pubblicata annualmente dalla Autorità Marittima competente per territorio, che fornisce disposizioni generali inerenti la sicurezza balneare e disciplina le attività esercitabili in mare, con particolare riguardo al noleggio delle unità da diporto utilizzate in attività ricreative e turistiche locali;
- e. la Deliberazione n. 40/13 del 6.7.2016, con cui l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, di concerto con l'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, ha definito gli "Indirizzi per la gestione della fascia costiera", riguardante gli aspetti relativi alla pulizia delle spiagge, con particolare riferimento alla gestione della Posidonia spiaggiata, e finalizzata alla preservazione di ambienti di pregio e dei fondali soprattutto in presenza di praterie di Posidonia;
- f. le Direttive Habitat 92/43/CEE e Uccelli 79/409/CEE (recepite dal DPR 357/1997 e s.m.i.) 2009/147/CE e ss.mm.ii., recependo e applicando integralmente per il Demanio Marittimo e per le Zone Costiere comprese nei siti Natura 2000 quanto previsto e disciplinato dai Piani di Gestione vigenti;
- g. Il Regolamento di esecuzione e organizzazione e il Disciplinare integrativo dell'Area marina protetta "Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre".

Articolo 2. Attività turistico-ricreative e servizi per la fruizione balneare

1. Ai sensi del Decreto Legge n.400 del 5 ottobre 1993, Art. 1, lett. da a) ad e), convertito in L. 494/1993, per attività turistico - ricreative oggetto di rilascio di concessioni demaniale marittima si intendono:
 - a) gestione di stabilimenti balneari;
 - b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
 - c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
 - d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
 - e) esercizi commerciali.
2. Nel Demanio Marittimo del Comune di Cabras, le attività turistico ricreative sono erogabili esclusivamente all'interno delle aree assentibili a concessione,

così come individuate e localizzate nel successivo Artt. 7 e 8 e come disciplinato negli articoli successivi relativamente alle diverse zone.

3. Per lo svolgimento delle attività turistico - ricreative di cui ai commi precedenti, sul Demanio Marittimo e nel mare territoriale del Comune di Cabras, compatibilmente con la loro ammissibilità per le diverse Zone di cui al successivo Art. 4, sono consentiti esclusivamente i seguenti servizi:

- servizio di avvistamento e salvamento;
- attività educative e di sensibilizzazione;
- attività occasionali ludico - ricreative - sportive, che non necessitano di occupazione demaniale con superfici coperte;
- gestione delle aree destinate alla fruizione con animali domestici;
- posa di ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l'ombreggio;
- noleggio di piccoli natanti da spiaggia senza propulsione a motore;
- scuole di vela (natanti da diporto a vela con deriva mobile, tavole a vela windsurf e kitesurf che si avvalgono di istruttori abilitati alla professione) con il posizionamento di corridoi di lancio;
- gestione dei gavitelli e campi boa per l'ormeggio di imbarcazioni aventi i requisiti per la navigazione in AMP;
- le attività di diving;
- attività turistico - ricreative a supporto della balneazione;
- gestione corridoi di lancio destinati al pubblico uso.

4. Ulteriori servizi di supporto alla balneazione, localizzabili in ambiti esterni al demanio marittimo, così come individuate nel successivo Art. 8 compatibilmente con gli usi disciplinati nelle diverse Zone ai sensi del successivo Art. 4, sono:

- ristorazione;
- vendita di alimenti e bevande preconfezionati, sigillati e con marchio depositato senza mescolta;
- gestione parcheggi;
- servizi igienici e docce pubbliche o ad uso pubblico;
- servizi di informazione turistica;
- noleggio biciclette;
- posa di sedie, tavoli e sistemi di ombreggio;
- noleggio natanti;
- diving center;

- attività educative e di sensibilizzazione;
 - attività occasionali ludico-ricreative-sportive, che non comportino la realizzazione di superfici coperte e/o nuovi volumi e trasformazioni permanenti del suolo e delle vegetazione naturale;
 - noleggio ombrelloni, sdraio e lettini.
5. Per l'espletamento delle **attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione**, di cui ai precedenti commi 3 e 4, **sono ammessi i seguenti interventi e manufatti**, quest'ultimi assimilabili esclusivamente alle tipologie di "opere e impianti di facile rimozione":
- chiosco bar per vendita di cibi preconfezionati e senza mescita, dotato di ombreggio e pedana per il posizionamento di tavolini e sedie;
 - chiosco bar dotato di servizi igienici, ombreggio e pedana per il posizionamento di tavolini e sedie;
 - punto ristoro, dotato di servizi igienici, ombreggio e pedana per il posizionamento di tavolini e sedie;
 - box info – point, infermeria e/o deposito attrezzi;
 - spogliatoi;
 - torrette di avvistamento;
 - corridoi di lancio destinati al pubblico uso;
 - sistemi di ombreggio;
 - passerelle e camminamenti su pedana;
 - recinzioni (semplice, palo e corda, mezza croce, croce sant'Andrea);
 - segnaletica e cartellonistica;
 - aree sosta veicolare;
 - arredi (cestini portarifiuti – panchine o sedie – tavoli - rastrelliere);
 - box servizi igienici;
 - docce;
 - piattaforma balneare su pedana lignea;
 - sistemazione a verde attrezzato ivi comprese le opere e i manufatti necessari per garantire la corretta fruizione e gestione della risorsa (sentieri pedonali, panchine, arredi, sistemazioni a verde con specie autoctone coerenti con il corredo floristico locale e con l'assetto fitogeografico del sito di intervento);
 - opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica, comprendenti interventi di rinaturalizzazione, di ingegneria naturalistica, di mitigazione dei rischi geomorfologici e di erosione costiera.

6. Per l'esercizio delle attività turistico - ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione, e per la progettazione, realizzazione e installazione delle strutture e manufatti di cui ai commi precedenti, si applicano le prescrizioni contenute nel presente Regolamento, tipologicamente classificabili esclusivamente come "opere e impianti di facile rimozione".
7. Le attività e i servizi previsti dovranno essere svolte nel rispetto del presente Regolamento e compatibilmente con la salvaguardia delle componenti ambientali sensibili.

TITOLO 2. Principi generali

Articolo 3. Zonizzazione

1. L'ambito di applicazione del PUL è composto dalle seguenti Zone, derivanti dall'analisi delle componenti geoambientali, così come spazialmente identificate nelle tavole Tav.8.1, Tav.8.2, , Tav.8.9, "Zonizzazione e Attività turistico-ricreative e servizi di supporto alla balneazione":

Z0 – Settore marino costiero

Z1a – Spiaggia fruibile

Z1b – Superficie programmabile

Z1c – Spiaggia ciottolosa

Z1d – Spiaggia sotto falesia

Z2a – Settore dunare

Z2b – Settore dunare fascia dei 5 metri dal piede della duna

Z2c – Settore dunare degradato

Z2d – Settore dunare trasformato

Z3 – Zone umide e settori di foce

Z4 – Fascia peristagnale

Z5 – Falesia

Z6 – Scogliere, Promontori e coste basse rocciose

Z7 – Versante costiero

Z8 – Settore retro litorale degradato

Z9 – Aree insediate

Z10 – Versanti isola di Mal di Ventre

Articolo 4. Attività di fruizione turistico - ricreativa

1. Per tali zone, articolate in riferimento al loro differente livello di sensibilità alla fruizione, si disciplinano le attività legate all'utilizzo balneare e turistico - ricreativo.
2. Per l'ambito marino compreso all'interno delle diverse zone dell'Area Marina Protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre" si applicano le disposizioni del *Regolamento di esecuzione e organizzazione della AMP* vigente con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Disciplinare integrativo in vigore. Per quanto non compreso nel suddetto regolamento e per le altre zone di mare territoriale e del demanio marittimo si applicano le seguenti disposizioni del PUL.

Z0 – Settore marino costiero

Definizione. Zona di mare destinata alla balneazione così come individuata dai dispositivi normativi vigenti degli Enti pubblici competenti.

a. Attività consentite

- attività di ricerca scientifica;
- la libera balneazione, ad esclusione delle aree delimitate dai corridoi di lancio e delle aree di pertinenza delle infrastrutture marittime e portuali per un raggio di 100 metri dalle stesse e comunque nel rispetto delle prescrizioni previste dalle norme e dai regolamenti vigenti di settore degli Enti pubblici competenti;
- la localizzazione temporanea di corridoi di lancio autorizzati dalle Autorità Marittime competenti per territorio a supporto dei servizi turistico - ricreativi e/o per il pubblico uso, garantendo l'assenza di incidenza sulla biocenosi marina e sull'assetto morfo - sedimentologico del fondale, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle norme e dai regolamenti vigenti di settore degli Enti pubblici competenti;
- l'ancoraggio al fondo dei corridoi di lancio e dei gavitelli potrà essere eseguito con i seguenti sistemi: sulle praterie di Posidonia oceanica ancoraggio tipo "Harmony", costituiti da molle, eliche o spirali avvitate al fondale; sui fondi duri ancoraggio tipo "Halas", anelli di acciaio portati da barra e staffa cementati sul fondo; sui fondi sabbiosi misti a Posidonia potranno essere utilizzate le ancore ad espansione inserite nel fondale tipo "Manta Ray";
- la promozione di iniziative, attività e interventi volti alla conservazione integrale della prateria di Posidonia e della tutela delle biocenosi marine, in coerenza con quanto disciplinato dalle norme e dai regolamenti vigenti di settore.

b. Attività non consentite

- l'installazione di manufatti e lo svolgimento di attività turistico - ricreative non autorizzate;

- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali (se non nell'ambito di ricerca scientifica autorizzata) nonché il disturbo alla fauna selvatica marina, l'alterazione della flora e delle biocenosi di fondale;
- l'introduzione di specie alloctone;
- l'uso improprio di impianti acustici;
- l'alimentare la fauna selvatica marina;
- l'alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, rilascio di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;
- l'utilizzo di sistemi di ancoraggio per i corridoi di lancio che possano generare fattori di impatto e di incidenza ambientale sugli ecosistemi marino - costieri o determinare fenomeni di erosione costiera, coerentemente con quanto previsto dalle procedure e dalle disposizioni delle norme vigenti di settore.

Z1a,c – Spiaggia fruibile e spiaggia ciottolosa

Definizione. Area della spiaggia emersa sabbiosa o ciottolosa, comprendente la battigia, la componente di avanspiaggia e parte del retro spiaggia, estesa dalla linea di riva fino a 5 metri dal piede dunare retrostante, dalle berme vegetate o dalle coperture vegetazionali, quando presenti, oppure fino alle componenti ambientali oltre il retrospiaggia e dei settori retrolitorali. È intesa come superficie della spiaggia nella quale è possibile esercitare la libera fruizione balneare e all'interno della quale può essere presente la spiaggia programmabile.

a. Attività consentite

- il passaggio, il libero transito, la sosta e la frequentazione pedonale;
- il servizio di avvistamento e salvamento e relativo manufatto;
- l'installazione di pontili galleggianti qualora autorizzati;
- l'inserimento di eventuali arredi amovibili e temporanei per la sola stagione balneare di supporto alla fruizione libera (ad. esempio cestini porta rifiuti, passerelle per l'accesso, ecc.);
- il transito e la sosta temporanea di veicoli gommati per sole cause di servizio, esclusivamente se autorizzati, emergenza e soccorso;
- la messa a dimora di passerelle temporanee e removibili;
- la sosta e il posizionamento temporaneo di ombrelloni, sdraio, lettini (ad esclusione della fascia dei 5 metri dalla battigia);
- il posizionamento di segnaletica e cartellonistica esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione e informazione naturalistica, in corrispondenza degli accessi, dei percorsi e delle aree designate per la fruizione;

- la pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica;
- l'assegnazione temporanea e autorizzata per una durata massima di 20 giorni, come previsto dall'art. 12 delle Linee Guida Regionali, di aree da destinare a manifestazioni di carattere temporaneo quali feste, spettacoli, eventi sportivi o culturali, matrimoni, che prevedano l'installazione di sole strutture facilmente amovibili, senza interferenze con le concessioni esistenti, a garanzia che tali eventi non modifichino lo stato originario dei luoghi;
- la fruizione di animali domestici nelle aree previste e così individuate nella cartografia di progetto.

b. Attività non consentite

- il transito e la sosta di mezzi meccanici e veicoli non autorizzati;
- i servizi turistico - ricreativi di facile rimozione esterni alla spiaggia programmabile (Z1b) ad esclusione del servizio di salvamento e pubblico soccorso;
- la messa a dimora di servizi igienici e docce;
- l'installazione non autorizzata anche temporanea di qualsiasi struttura e manufatto in genere anche se removibile e privo di fondazione;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione, la realizzazione di aree scoperte sterrate, asfaltate, cementate o pavimentate con materiali che pregiudichino lo stato dei luoghi;
- la realizzazione ed il passaggio interrato di infrastrutture idriche, fognarie, di sottoservizi in genere e di cavidotti;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali nonché il disturbo alla fauna selvatica, l'alterazione della flora e delle vegetazione naturale;
- gli interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario se non espressamente autorizzati per la mitigazione di problematiche ambientali;
- lo sversamento di acque reflue e prodotti inquinanti;
- lo stoccaggio anche temporaneo di carburanti e altre sostanze inquinanti.

*Inoltre, lungo la **fascia di battigia**, rispettivamente identificata nei 5 metri dalla linea di riva, **non è consentito**:*

- la sosta e il posizionamento anche temporaneo di ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l'ombreggio;
- la sosta dei natanti, tavole da surf e di qualunque altra attrezzatura nautica, ludico-sportiva e ricreativa, ivi compresi i natanti da spiaggia, anche in corrispondenza delle aree di pertinenza dei corridoi di lancio;
- la messa in opera di pontili non autorizzati.

Z1b – Superficie programmabile

Definizione. Area della spiaggia emersa destinata alla localizzazione e al dimensionamento delle concessioni demaniali turistico - ricreative, individuata all'interno della *Spiaggia Fruibile (Z1a)* con esclusione dei 5 m della battigia.

a. Attività consentite

- il passaggio, il libero transito, la sosta e la frequentazione pedonale;
- le attività turistico - ricreative esclusivamente nelle aree previste assentibili a concessione demaniale;
- la messa a dimora di strutture e manufatti esclusivamente all'interno delle aree in concessione;
- l'assegnazione temporanea e autorizzata per una durata massima di 20 giorni, come previsto dall'art. 12 delle Linee Guida Regionali, di aree da destinare a manifestazioni di carattere temporaneo quali feste, spettacoli, eventi sportivi o culturali, matrimoni, che prevedano l'installazione di sole strutture facilmente amovibili, senza interferenze con le concessioni esistenti, a garanzia che tali eventi non modifichino lo stato originario dei luoghi;
- il transito e la sosta temporanea di veicoli gommati per cause di servizio e solo se autorizzati, comunque in stretta osservanza delle prescrizioni disposte dalle norme e dai regolamenti di settore;
- la messa a dimora di recinzioni palo – corda per la delimitazione degli spazi concessori qualora previsti;
- l'inserimento di arredi amovibili e temporanei per la sola stagione balneare di supporto alla fruizione (ad. esempio cestini porta rifiuti, passerelle per l'accesso, ecc.);
- la messa a dimora di passerelle temporanee e removibili, poggiate sulla sabbia e posizionabili nella stagione balneare, al fine di facilitare l'accesso pedonale e ai disabili presso le strutture turistico - ricreative;
- la localizzazione di gruppi elettrogeni, solo se autorizzati, e le relative operazioni di manutenzione ordinaria ed approvvigionamento degli stessi;
- l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora, regolati a volume tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica;
- l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose, unicamente se autorizzate;
- la pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica.

b. Attività non consentite

- il transito e la sosta di mezzi meccanici e veicoli non autorizzati;

- la messa a dimora di opere di difficile rimozione, la realizzazione di aree scoperte sterrate, asfaltate, cementate o pavimentate con materiali che pregiudichino lo stato dei luoghi;
- la realizzazione ed il passaggio interrato di infrastrutture idriche, fognarie, di sottoservizi in genere e di cavidotti;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali nonché il disturbo alla fauna selvatica, l'alterazione della flora e delle vegetazione naturale;
- gli interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario se non espressamente autorizzati per la mitigazione di problematiche ambientali;
- lo sversamento di acque reflue e prodotti inquinanti;
- lo stoccaggio anche temporaneo di carburanti e altre sostanze inquinanti;
- la messa a dimora di servizi igienici e docce.

Z1d – Spiaggia di falesia

Definizione. Area della spiaggia emersa, comprendente la componente di avanspiaggia che si estende dalla linea di riva fino al piede della falesia.

a. Attività consentite

- il posizionamento di segnaletica e cartellonistica per indicazione dei livelli di attenzione, pericolo e divieto;
- interventi per la riqualificazione e per la mitigazione dell'erosione costiera e della pericolosità geomorfologica.

b. Attività non consentite

- il passaggio, il libero transito, la sosta e la frequentazione pedonale, la sosta e il posizionamento anche temporaneo di ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l'ombreggio, per i settori a pericolosità geomorfologica;
- la messa a dimora di strutture e manufatti ad esclusione di quelli previsti al punto precedente;
- il transito e la sosta di mezzi meccanici e veicoli;

la realizzazione ed il passaggio interrato di infrastrutture idriche, fognarie, di sottoservizi in genere e di cavidotti.

Z2a – Settore dunare e Z2b – fascia dei 5 metri dal piede della duna

Definizione. Settore delle dune embrionali, delle avandune e del primo cordone dunare, governate dalla dinamica eolica e parzialmente stabilizzate dalla vegetazione psammofila. Nelle spiagge caratterizzate da granulometrie grossolane a grani di quarzo comprende le berme vegetate riconducibili principalmente alla dinamica del moto ondoso incidente. È compresa la fascia dei 5 metri dal piede della duna o dalla berma vegetate.

a. Attività consentite

- il solo passaggio pedonale di accesso alla spiaggia, da realizzarsi attraverso passerelle fondate su pali e comunque in corrispondenza dei varchi già abitualmente frequentati così come localizzate nelle tavole allegate, garantendo l'assenza di incidenza sulla vegetazione presente e sulle dinamiche geomorfologiche e sedimentarie dei corpi sabbiosi;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione balneare e veicolare, in particolare la chiusura di varchi e accessi non regolamentati, il ripristino e la protezione delle dune;
- la messa in opera di recinzioni e dissuasori ai fini della delimitazione dei settori dunari e della vegetazione;
- il posizionamento di segnaletica e cartellonistica esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione, divieto e informazione naturalistica, in corrispondenza degli accessi, dei percorsi e in prossimità delle eventuali aree designate alla fruizione;
- la tutela e la salvaguardia ambientale ai fini della prevenzione delle cause di degrado e degli impatti indotti dalla fruizione, in particolare per prevenire la creazione di varchi, accessi e fenomeni di erosione in genere;
- la pulizia dai rifiuti di origine antropica, esclusivamente con mezzi manuali;
- le attività finalizzate alla conservazione e alla prevenzione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo coerentemente con quanto previsto dal Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva Contro gli Incendi Boschivi (PRAI) e dalle Prescrizioni Regionali Antincendio.

b. Attività non consentite

- il libero accesso, la sosta e la frequentazione pedonale in genere oltre le aree designate allo scopo;
- il libero transito e la sosta, anche saltuaria e temporanea, di mezzi meccanici e veicoli in genere;
- le attività turistico - ricreative e i servizi di supporto alla balneazione in genere;

- la messa a dimora di strutture e manufatti di qualsiasi altro apparecchio e/o manufatto funzionale allo svolgimento delle attività turistico - ricreative e di supporto alla balneazione;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione, la realizzazione di aree scoperte sterrate, asfaltate, cementate o pavimentate, nonché l'installazione di qualsiasi struttura e manufatto in genere anche se removibile e privo di fondazione;
- l'allontanamento delle biomasse vegetali e dei residui di Posidonia sedimentata dalle dinamiche meteomarine;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali nonché il disturbo alla fauna selvatica, l'alterazione della flora e delle vegetazione naturale;
- l'apertura di nuovi accessi, varchi, camminamenti, strade e piste;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario;
- la messa a dimora di servizi igienici e docce;
- lo sversamento di acque reflue e prodotti inquinanti;
- la realizzazione ed il passaggio interrato di infrastrutture idriche, fognarie, elettriche e sottoservizi in genere;
- la localizzazione di gruppi elettrogeni;
- l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose e di apparecchi di diffusione sonora;
- lo stoccaggio, anche se temporaneo, della biomassa vegetale e dei residui fogliari di Posidonia.

Z2c – Settore dunare degradato

Definizione. Settori appartenenti a sistemi dunari stabilizzati o semistabilizzati o di pertinenza dei sistemi dunari o delle berme vegetate, attualmente trasformati dalla fruizione antropica, oppure occupati da opere e manufatti che ne hanno modificato l'assetto e la struttura geomorfologica e vegetazionale originaria.

a. Attività consentite

- il solo passaggio pedonale di accesso alla spiaggia, da realizzarsi attraverso passerelle fondate su pali e comunque in corrispondenza dei varchi già abitualmente frequentati così come localizzate nelle tavole allegate, garantendo l'assenza di incidenza sulla vegetazione presente e sulle dinamiche geomorfologiche e sedimentarie dei corpi sabbiosi;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione balneare e veicolare, in particolare la chiusura di varchi e accessi non regolamentati, il ripristino della vegetazione e il consolidamento delle dune;

- la messa in opera di recinzioni e dissuasori ai fini della delimitazione dei settori dunari;
- il posizionamento di segnaletica e cartellonistica esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione, divieto e informazione naturalistica, in corrispondenza degli accessi, dei percorsi e in prossimità delle eventuali aree designate alla fruizione;
- la tutela e la salvaguardia ambientale ai fini della prevenzione delle cause di degrado e degli impatti indotti dalla fruizione, in particolare per prevenire la creazione di varchi, accessi e fenomeni di erosione in genere;
- la pulizia dai rifiuti di origine antropica, esclusivamente con mezzi manuali;
- le attività finalizzate alla conservazione e alla prevenzione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo coerentemente con quanto previsto dal Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva Contro gli Incendi Boschivi (PRAI) e dalle Prescrizioni Regionali Antincendio.

b. Attività non consentite

- il libero accesso, la sosta e la frequentazione pedonale in genere oltre le aree designate allo scopo;
- il libero transito e la sosta, anche saltuaria e temporanea, di mezzi meccanici e veicoli in genere;
- le attività turistico - ricreative e i servizi di supporto alla balneazione in genere;
- la messa a dimora di strutture e manufatti di qualsiasi altro apparecchio e/o manufatto funzionale allo svolgimento delle attività turistico - ricreative e di supporto alla balneazione;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione, la realizzazione di aree scoperte sterrate, asfaltate, cementate o pavimentate, nonché l'installazione di qualsiasi struttura e manufatto in genere anche se removibile e privo di fondazione;
- l'allontanamento delle biomasse vegetali e dei residui di Posidonia sedimentata dalle dinamiche meteomarine;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali nonché il disturbo alla fauna selvatica, l'alterazione della flora e delle vegetazione naturale;
- l'apertura di nuovi accessi, varchi, camminamenti, strade e piste;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario;
- la messa a dimora di servizi igienici e docce;
- lo sversamento di acque reflue e prodotti inquinanti;
- la realizzazione ed il passaggio interrato di infrastrutture idriche, fognarie, elettriche e sottoservizi in genere;

- la localizzazione di gruppi elettrogeni;
- l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose e di apparecchi di diffusione sonora.

Z2d – Settore dunare trasformato

Definizione. Settori dunari stabilizzati, principalmente cordoni di avandune recenti anche se non attuali, relegati in una posizione passiva a seguito della formazione di nuovi cordoni frontali oppure, più frequentemente, dune trasgressive, migrate verso l'entroterra e successivamente stabilizzate dalla vegetazione.

a. Attività consentite

- le attività di uso agricolo del suolo che non comportino processi di erosione e dilavamento delle superfici;
- il transito e la sosta di mezzi meccanici e di veicoli a motore in corrispondenza di percorsi esistenti, garantendo l'assenza di incidenza sulle componenti ambientali;
- la pulizia dai rifiuti di origine antropica;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione;
- le attività finalizzate alla conservazione e alla prevenzione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo coerentemente con quanto previsto dal Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva Contro gli Incendi Boschivi (PRAI) e dalle Prescrizioni Regionali Antincendio.

b. Attività non consentite

- il transito e la sosta anche saltuaria e temporanea di mezzi meccanici e veicoli a motore, oltre i percorsi esistenti;
- la realizzazione di strutture e manufatti turistico-ricreativi di difficile rimozione;
- la realizzazione di nuove aree asfaltate, cementate o pavimentate con materiali che pregiudichino lo stato dei luoghi;
- l'asportazione di sedimenti, di rocce, di specie vegetali e animali nonché il disturbo alla fauna selvatica, l'alterazione della flora e delle vegetazione naturale;
- interventi di sbancamento, scavi, riporti, trincee e movimentazioni di materiale roccioso e sedimentario se non autorizzati;
- interventi sul suolo o installazione di manufatti che possono generare processi di dilavamento e di erosione del suolo;
- lo sversamento di acque reflue e prodotti inquinanti;
- lo stoccaggio anche temporaneo di carburanti e altre sostanze inquinanti.

Z3 – Zone umide e settori di foce

Definizione. Bacini idrici permanenti e semipermanenti e fasce perimetrali delle zone umide costiere, quali stagni, lagune e depressioni palustri di origine marino-litorale, di foce fluviale o mista di retrospiaggia o retrodunare.

a. Attività consentite

- l'esercizio delle attività di fruizione naturalistico – ambientale qualora non diversamente stabilito;
- la messa in opera di strutture ove autorizzate, per la salvaguardia di componenti ambientali sensibili e il controllo della fruizione;
- il posizionamento di segnaletica e cartellonistica esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione, divieto e informazione naturalistica, in corrispondenza degli accessi, dei percorsi e delle aree designate per la fruizione;
- la messa in opera di recinzioni e dissuasori ai fini della delimitazione delle zone umide e di altre componenti ambientali sensibili e/o a fruizione controllata;
- il passaggio pedonale di accesso, da realizzarsi attraverso l'installazione di passerelle fondate su pali, preferibilmente in corrispondenza di settori già abitualmente frequentati, garantendo l'assenza di incidenza sulle dinamiche idrauliche ed ecologiche con le zone umide;
- la pulizia dai rifiuti di origine antropica, esclusivamente con mezzi manuali;
- la tutela, la salvaguardia e la riqualificazione ambientale ai fini della prevenzione delle cause di degrado, di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione e di salvaguardia idraulica per la mitigazione dei rischi.

b. Attività non consentite

- il libero accesso, la sosta e la frequentazione turistico - ricreativa;
- il libero transito e la sosta, anche saltuaria e temporanea, di mezzi meccanici e veicoli di qualunque genere, anche in assenza di ristagni idrici;
- le attività turistico – ricreative, ludico sportive ed i servizi di supporto alla balneazione;
- la messa a dimora di strutture e manufatti ad esclusione di quelli previsti al punto precedente;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione e di aree scoperte di qualunque genere;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali nonché il disturbo alla fauna selvatica, l'alterazione della flora e delle vegetazione naturale;
- lo stoccaggio permanente e temporaneo delle biomasse e dei residui fogliari di *Posidonia* rimosse dal litorale;

- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario, se non espressamente autorizzati per la mitigazione di problematiche ambientali;
- la messa a dimora di servizi igienici e docce;
- la realizzazione ed il passaggio interrato di infrastrutture idriche, fognarie, elettriche e sottoservizi in genere, ad esclusione di quelli previsti ancorati alla struttura delle passerelle;
- lo sversamento di acque reflue e prodotti inquinanti;
- la localizzazione di gruppi elettrogeni e l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose e di apparecchi di diffusione sonora.

Z4 – Fascia peristagnale

Definizione. Settori periferici delle zone umide costiere e in diretta relazione idraulica ed ecologica con i corpi idrici stagnali.

a. Attività consentite

- l'esercizio delle attività di fruizione naturalistico - ambientale solo nelle aree designate allo scopo;
- il transito e la sosta temporanea di veicoli gommati per sole cause di servizio, esclusivamente se autorizzati, emergenza e soccorso nei percorsi individuati;
- il posizionamento di torrette di avvistamento per l'avifauna;
- l'accesso, la sosta e la frequentazione pedonale, qualora non diversamente stabilito dagli strumenti di gestione del rischio di alluvioni, esclusivamente in corrispondenza dei percorsi e nelle aree designate e comunque in corrispondenza dei percorsi già abitualmente frequentati e regolamentati, garantendo l'assenza di incidenza sulle componenti ambientali;
- la messa in opera di recinzioni e dissuasori ai fini della delimitazione di componenti ambientali sensibili e/o a fruizione controllata;
- l'inserimento di eventuali arredi amovibili e temporanei per la sola stagione balneare di supporto alla fruizione libera (ad. esempio cestini porta rifiuti, passerelle per l'accesso, ecc.) in corrispondenza dei percorsi pedonali e carrabili di servizio;
- il posizionamento di segnaletica e cartellonistica, esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione, divieto e informazione naturalistica, in corrispondenza degli accessi, dei percorsi e delle aree designate per la fruizione;
- il passaggio pedonale di accesso, da realizzarsi anche attraverso l'installazione di passerelle in corrispondenza di camminamenti già abitualmente frequentati, garantendo l'assenza di incidenza sulle dinamiche idrauliche ed ecologiche con le zone umide;

- la pulizia dai rifiuti di origine antropica, esclusivamente con mezzi manuali;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione, in particolare la chiusura di varchi e accessi non regolamentati;
- le attività finalizzate alla conservazione e alla prevenzione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo coerentemente con quanto previsto dal Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva Contro gli Incendi Boschivi (PRAI) e dalle Prescrizioni Regionali Antincendio.

b. Attività non consentite

- Il transito e la sosta veicolare temporanea dei mezzi non autorizzati;
- le attività turistico - ricreative e i servizi di supporto alla balneazione;
- il libero accesso, la sosta e la frequentazione oltre i percorsi e le aree designate;
- la messa a dimora di strutture e manufatti ad esclusione di quelli previsti alla lettera precedente;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione e di aree sterrate, asfaltate o cementate, comprese opere di impermeabilizzazione del terreno in genere;
- l'allontanamento delle biomasse vegetali e dei residui di Posidonia sedimentata dalle dinamiche meteomarine;
- lo stoccaggio permanente e temporaneo delle biomasse e dei residui fogliari di Posidonia rimosse dal litorale;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali nonché il disturbo alla fauna selvatica, l'alterazione della flora e delle vegetazione naturale;
- l'apertura di nuovi accessi, varchi, camminamenti, strade e piste;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario, in particolare che possano alterare la funzionalità idraulica delle zone umide;
- lo sversamento di acque, reflui e prodotti inquinanti;
- la realizzazione ed il passaggio interrato di infrastrutture idriche, fognarie, elettriche e sottoservizi in genere;
- l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose e di apparecchi di diffusione sonora.

Z5 – Falesia

Definizione. Versanti degradanti verso il mare, con altezze rilevanti fino a 30 metri, localmente soggetti a fenomeni di instabilità geomorfologica connessi con le dinamiche marino-litorali.

a. Attività consentite

- il posizionamento di segnaletica e cartellonistica esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione, pericolo, divieto;
- la messa a dimora di recinzioni o altri elementi di dissuasione (muri a secco, massi ciclopici, etc.), ai fini della delimitazione delle componenti ambientali sensibili e come dissuasori per la fruizione;
- il passaggio pedonale di accesso alle spiagge e alla costa rocciosa in corrispondenza dei sentieri e delle piste regolamentate e delimitate, previa messa in sicurezza dai pericoli geomorfologici;
- la pulizia dai rifiuti di origine antropica, esclusivamente con mezzi manuali;
- gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, comprendenti interventi di rinaturalizzazione, di ingegneria naturalistica, di mitigazione dei rischi geomorfologici e di erosione costiera;
- la chiusura di varchi e accessi ai tratti di costa non fruibili e che non rispettano le condizioni minime di sicurezza;
- la riqualificazione e la messa in sicurezza dei percorsi di accesso alle spiagge e alla costa rocciosa, qualora non soggetta a pericolosità geomorfologica.

b. Attività non consentite

- il libero accesso, la sosta e la frequentazione pedonale oltre i sentieri individuati e opportunamente delimitati;
- le attività turistico - ricreative e i servizi di supporto alla balneazione;
- la messa a dimora di strutture e manufatti ad esclusione di quelli previsti al punto precedente;
- il transito e la sosta di mezzi meccanici e veicoli in genere;
- interventi di sbancamento, scavi, riporti, trincee e movimentazioni di materiale roccioso e sedimentario;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali nonché il disturbo alla fauna selvatica, l'alterazione della flora e delle vegetazione naturale;
- la realizzazione ed il passaggio di infrastrutture idriche, fognarie, di sottoservizi in genere e di cavidotti.

Z6 – Scogliere, promontori e coste basse rocciose

Definizione. Settore del margine costiero su substrato roccioso affiorante, soggetto all'azione diretta e indiretta del mare.

a. Attività consentite

- il passaggio, il libero transito, la sosta e la frequentazione pedonale, qualora non diversamente stabilito dal PAI;
- la messa a dimora di recinzioni o altri elementi di dissuasione (muri a secco, massi ciclopici, etc.), ai fini della delimitazione delle componenti ambientali sensibili e come dissuasori per la fruizione;
- gli interventi riqualificazione ambientale e paesaggistica, comprendenti interventi di rinaturalizzazione, di ingegneria naturalistica, di mitigazione dei rischi geomorfologici e di erosione costiera;
- il posizionamento di segnaletica e cartellonistica esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione, pericolo, divieto e informazione naturalistica;
- la pulizia dai rifiuti di origine antropica, esclusivamente con mezzi manuali;
- l'installazione di pontili galleggianti qualora autorizzati;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione.

b. Attività non consentite

- il transito e la sosta di mezzi meccanici e veicoli a motore;
- la messa a dimora di strutture e manufatti ad esclusione di quelli previsti al punto precedente;
- la realizzazione ed il passaggio di infrastrutture idriche, fognarie, di sottoservizi in genere e di cavidotti.
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali nonché il disturbo alla fauna selvatica, l'alterazione della flora e delle vegetazione naturale;
- interventi di sbancamento, scavi, riporti, trincee e movimentazioni di materiale roccioso e sedimentario non autorizzati.

Z7 – Versante costiero

Definizione. Settore retrostante i compendi litorali generalmente caratterizzato da terreni eluvio-colluviali coperti da vegetazione erbacea, arbustiva o arborea.

a. Attività consentite

- il libero passaggio e la frequentazione pedonale, qualora non diversamente stabilito da strumenti e normative di previsione e prevenzione dei rischi idrogeologici;

- le attività turistico - ricreative solo se autorizzate, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle norme e dai regolamenti vigenti di settore, come individuate nelle tavole di Piano;
- la riqualificazione di edifici esistenti da destinare a servizi turistico - ricreativi;
- il transito e la sosta di mezzi meccanici e di veicoli a motore in corrispondenza di percorsi esistenti, garantendo l'assenza di incidenza sulle componenti ambientali;
- la sosta veicolare esclusivamente nelle aree designate, così come individuate nelle tavole di Piano;
- la messa a dimora di recinzioni o altri elementi di dissuasione (muri a secco, massi ciclopici, etc.), ai fini della delimitazione delle componenti ambientali sensibili e come dissuasori per la fruizione;
- il posizionamento di segnaletica esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione, divieto e informazione naturalistica, in corrispondenza degli accessi;
- l'inserimento di eventuali arredi amovibili di supporto alla fruizione (ad. esempio cestini porta rifiuti, tavolini pic-nic, ecc.);
- l'assegnazione temporanea e autorizzata per una durata massima di 20 giorni, come previsto dall'art. 12 delle Linee Guida Regionali, di aree da destinare a manifestazioni di carattere temporaneo quali feste, spettacoli, eventi sportivi o culturali, che prevedano l'installazione di sole strutture facilmente amovibili, senza interferenze con le concessioni esistenti, a garanzia che tali eventi non modifichino lo stato originario dei luoghi;
- la localizzazione di gruppi elettrogeni, solo se autorizzati;
- le operazioni di manutenzione ordinaria ed approvvigionamento dei gruppi elettrogeni;
- l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose, unicamente se autorizzate;
- l'inserimento di servizi turistico – ricreativi e di supporto alla balneazione esclusivamente nelle aree designate, così come individuate nelle tavole di Piano;
- il passaggio di cavidotti e sottoservizi in genere a servizio delle strutture turistico-ricreative, anche se interrati, nonché il posizionamento di stazioni di rilancio completamente interrate e casotti per l'alloggiamento della centraline, vani contatori e simili, garantendo le condizioni di sicurezza previste dalle norme di settore e secondo le modalità previste dal presente regolamento;
- la realizzazione di cisterne idriche, vasche di accumulo reflui interrate e sistemi di fitodepurazione, nel rispetto delle norme di settore e autorizzate dagli enti competenti, qualora non fosse possibile l'allaccio diretto alle reti esistenti;
- la pulizia dai rifiuti di origine antropica;

- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione;
- le attività finalizzate alla conservazione e alla prevenzione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo coerentemente con quanto previsto dal Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva Contro gli Incendi Boschivi (PRAI) e dalle Prescrizioni Regionali Antincendio.

b. Attività non consentite

- il transito e la sosta anche saltuaria e temporanea di mezzi meccanici e veicoli a motore, oltre i percorsi esistenti;
- la realizzazione di strutture e manufatti turistico-ricreativi di difficile rimozione;
- la realizzazione di nuove aree asfaltate, cementate o pavimentate con materiali che pregiudichino lo stato dei luoghi;
- l'asportazione di sedimenti, di rocce, di specie vegetali e animali nonché il disturbo alla fauna selvatica, l'alterazione della flora e delle vegetazione naturale;
- interventi di sbancamento, scavi, riporti, trincee e movimentazioni di materiale roccioso e sedimentario se non autorizzati;
- interventi sul suolo o installazione di manufatti che possono generare processi di dilavamento e di erosione del suolo;
- lo sversamento di acque reflue e prodotti inquinanti;
- lo stoccaggio anche temporaneo di carburanti e altre sostanze inquinanti;
- l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose se non autorizzate.

Z8 – Settore retro litorale degradato

Definizione. Porzioni di retrospiaggia e retrolitorali trasformati dalla fruizione antropica, oppure occupati da opere e manufatti che ne hanno modificato l'assetto e la struttura geomorfologica e vegetazionale originaria.

a. Attività consentite

- il passaggio, il transito, la sosta e la frequentazione pedonale all'interno delle aree designate allo scopo e così come individuate nelle tavole allegate al Piano;
- le attività turistico - ricreative solo se autorizzate, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle norme e dai regolamenti vigenti di settore, come individuate nelle tavole di Piano;
- la riqualificazione di edifici esistenti da destinare a servizi turistico – ricreativi;
- l'inserimento di eventuali arredi amovibili di supporto alla fruizione (ad. esempio cestini porta rifiuti, tavolini pic-nic, ecc.);

- il posizionamento di segnaletica e cartellonistica;
- la riqualificazione di opere, manufatti e impianti esistenti e di superfici coperte o scoperte, ai fini della delocalizzazione o sostituzione con opere e impianti di facile rimozione;
- la messa a dimora di recinzioni o altri elementi di dissuasione (muri a secco, massi ciclopici, etc.), ai fini della delimitazione delle componenti ambientali sensibili e come dissuasori per la fruizione;
- la messa a dimora di strutture e manufatti esclusivamente all'interno delle aree previste per l'esercizio delle attività di cui al punto precedente;
- le sistemazioni a verde attrezzato;
- il passaggio pedonale e veicolare esclusivamente nelle aree designate;
- la realizzazione di nuove aree destinate alla sosta veicolare così come individuate nelle tavole di Piano;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti ambientali, in particolare per il contenimento del degrado della vegetazione e della erosione del suolo;
- la pulizia dai rifiuti di origine antropica;
- le attività finalizzate alla conservazione e alla prevenzione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo coerentemente con quanto previsto dal Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva Contro gli Incendi Boschivi (PRAI) e dalle Prescrizioni Regionali Antincendio;
- il passaggio di cavidotti e sottoservizi in genere a servizio delle strutture turistico-ricreative, anche se interrati, nonché il posizionamento di stazioni di rilancio completamente interrate e casotti per l'alloggiamento della centraline, vani contatori e simili;
- la realizzazione di cisterne idriche, vasche di accumulo reflui interrate e sistemi di fitodepurazione, nel rispetto delle norme di settore e autorizzate dagli enti competenti, qualora non fosse possibile l'allaccio diretto alle reti esistenti;
- la localizzazione di gruppi elettrogeni, solo se autorizzati;
- le operazioni di manutenzione ordinaria ed approvvigionamento dei gruppi elettrogeni;
- l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose, unicamente se autorizzate;
- l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora, regolati a volume tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica.

b. Attività non consentite

- la messa a dimora di opere di difficile rimozione;
- l'apertura di nuove piste, varchi o strade anche se sterrate e a fondo naturale;

- la realizzazione di aree asfaltate o cementate e l'impermeabilizzazione del terreno in genere;
- interventi sul suolo o installazione di manufatti che possono generare processi di dilavamento e di erosione del suolo;
- lo sversamento di acque reflue e prodotti inquinanti;
- lo stoccaggio anche temporaneo di carburanti e altre sostanze inquinanti;
- l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose se non autorizzate.

Z9 – Aree insediate

Definizione. Settori attualmente occupati o trasformati da insediamenti, infrastrutture opere e manufatti.

a. Attività consentite

- le attività turistico ricreative coerenti con gli strumenti urbanistici locali e sovra locali e con le normative di settore.

Z10 – Versanti isola di Mal di Ventre

Definizione. Settori interni dell'isola di Mal di Ventre.

a. Attività consentite

- il passaggio, il transito, la sosta e la frequentazione pedonale regolamentata all'interno delle aree designate allo scopo;
- gli interventi riqualificazione ambientale e paesaggistica, comprendenti interventi di rinaturalizzazione, di ingegneria naturalistica, di mitigazione dei rischi geomorfologici e di erosione costiera e per la limitazione della fruizione;
- la pulizia dai rifiuti di origine antropica esclusivamente con mezzi manuali;
- le attività finalizzate alla conservazione e alla prevenzione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo coerentemente con quanto previsto dal Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva Contro gli Incendi Boschivi (PRAI) e dalle Prescrizioni Regionali Antincendio;

b. Attività non consentite

- le attività turistico - ricreative e i servizi di supporto alla balneazione;
- il transito e la sosta di mezzi meccanici e veicoli in genere;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali nonché il disturbo alla fauna selvatica, l'alterazione della flora e delle vegetazione naturale;
- interventi di sbancamento, scavi, riporti, trincee e movimentazioni di materiale roccioso e sedimentario non autorizzati.
- la realizzazione ed il passaggio di infrastrutture in genere e di cavidotti.

Articolo 5. Prescrizioni generali per i litorali

1. Salvo quanto disposto dal precedente Articolo e dalle normative vigenti di settore, nell'ambito delle spiagge e delle aree demaniali è di norma vietato:

- praticare qualsiasi gioco (calcio o calcetto, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.) senza previo avviso di delimitazione degli spazi e comunque ad una distanza superiore a 15 metri dalla linea di battigia. Tali attività potranno eventualmente essere praticate all'interno delle aree in concessione appositamente attrezzate dai concessionari stessi o in aree della spiaggia fruibile appositamente attrezzate per eventi occasionali e temporanei, come previsto dall'art. 12 delle Linee Guida Regionali, autorizzate dalla Amministrazione comunale;
- lasciare, oltre il tramonto, sulle spiagge libere, ombrelloni, lettini o altre attrezzature comunque denominate;
- ostacolare o limitare il libero accesso pedonale alle aree demaniali;
- l'apertura di accessi privati sul demanio;
- l'accesso alle spiagge e alle aree demaniali in genere ai veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli destinati al soccorso, alla pulizia degli arenili, oltre a quelli specificatamente autorizzati per carico e scarico merci a servizio delle attività turistico-ricreative e dagli Enti competenti;
- campeggiare con roulotte, campers, tende da campeggio o altre attrezzature simili al di fuori delle aree designate allo scopo;
- utilizzare apparecchi di diffusione sonora, regolati a volume eccessivo, negli orari in cui potrebbe essere arrecato disturbo alla quiete pubblica, da definire con ordinanza sindacale;
- organizzare attività di spettacolo e di intrattenimento a carattere temporaneo, manifestazioni ricreative e nautiche ed esercitare qualunque attività a scopo di lucro (commercio in forma fissa o itinerante, fotografia, attività promozionali, ecc.) senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio comunale;
- spostare, modificare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti posizionati a tutela della pubblica incolumità;
- l'abbandono, l'interramento e la discarica, sia a terra che a mare, di ogni tipo di rifiuto e/o altri materiali;
- utilizzare sapone e shampoo e detergenti in genere nei box doccia;
- accendere fuochi e svolgere attività pirotecniche in assenza delle prescritte autorizzazioni delle Autorità competenti;
- praticare la balneazione nelle zone adibite a corridoi di lancio/atterraggio opportunamente segnalati.

Articolo 6. Durata della stagione balneare

1. Per la durata della stagione balneare si rimanda all'Ordinanza Balneare redatta e pubblicata annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna.
2. Per le attività turistico – ricreative localizzate in ambiti esterni al demanio marittimo nonché per l'esercizio di attività sportive la durata dell'esercizio in modo continuativo potrà essere superiore indipendentemente dall'intervallo previsto per la stagione balneare, salvo quanto diversamente stabilito dalle norme regionali e/o comunali.
3. Periodi di esercizio più limitati possono essere previsti per le attività turistico-ricreative localizzate in aree individuate a pericolosità idraulica elevata e molto elevata (Hi3 e Hi4) e fasce di salvaguardia idraulica, secondo quanto stabilito dagli Studi Comunali di Assetto Idrogeologico, dagli Studi di Compatibilità idraulica o dalle verifiche di sicurezza da inondazioni costiere, ai sensi delle Norme del PAI.

Titolo 3. Disciplina delle attività turistico-ricreative e servizi di supporto della balneazione

Articolo 7. Prescrizioni generali

1. Le concessioni, così come riportate nelle tavole di progetto del Piano, ricadono sia in ambiti interni che esterni al demanio marittimo.
2. Le concessioni demaniali marittime dovranno obbligatoriamente prestare il servizio di salvamento a mare e dotarsi dell'attrezzatura necessaria per il pronto soccorso, secondo le prescrizioni indicate nell'ordinanza di sicurezza balneare.
3. Nei tratti in cui non è prevista l'installazione di concessioni demaniali, il servizio di salvamento a mare e primo soccorso verrà assicurato dal Comune o, qualora non fosse possibile garantirlo, verranno installati appositi cartelli che avvisino l'assenza di servizio di salvamento.
4. Il posizionamento dei manufatti turistico - ricreativi deve essere preceduto da una analisi dettagliata dello stato dei luoghi, atta a verificare le condizioni spaziali, morfologiche e ambientali idonee all'installazione.
5. In considerazione del fatto che i litorali sabbiosi, sono per loro natura soggetti a mutamenti sia morfologici che dimensionali a causa dei complessi fattori di trasporto e deposito dei sedimenti, il posizionamento delle aree da affidare in concessione dovrà essere approvato solo a eseguito dell'esecuzione di un rilievo in sito di dettaglio della spiaggia programmabile e relativo progetto di posizionamento dei manufatti proposto dal proponente. Tale rilievo deve essere restituito in coordinate assolute in apposito elaborato grafico firmato da tecnico abilitato. Qualora non vi siano gli spazi sufficienti per il posizionamento delle concessioni come previsto dal presente Piano, il concessionario dovrà limitare la localizzazione dei manufatti al nuovo assetto morfologico del litorale.
6. I corridoi di lancio dovranno essere destinati al pubblico uso per l'atterraggio e la partenza delle unità a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e tavole a vela. La loro installazione dovrà essere effettuata garantendo l'assenza di incidenza sulla biocenosi marina e sull'assetto morfo - sedimentologico del fondale, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle norme e dai regolamenti vigenti di settore degli Enti pubblici competenti. **In particolare il posizionamento di corsie di lancio/atterraggio dovrà avvenire nel rispetto dei popolamenti bentonici presenti sul fondale antistante al tratto di spiaggia individuato, evitando tassativamente di posizionare eventuali sistemi di ancoraggio (corpi morti) sopra le praterie di Posidonia oceanica. Ogni struttura utilizzata per il fissaggio e posizionamento delle corsie dovrà essere rimossa al termine della durata dell'autorizzazione.** Eventuali posizionamenti di corridoi di lancio per finalità pubbliche e di sicurezza verrà valutata stagionalmente di concerto con la Capitaneria di Porto **e la Regione Autonoma della Sardegna, quest'ultima autorità competente per il rilascio delle concessioni demaniali.**

7. Nei settori di costa ricadenti all'interno della ZSC il rilascio della concessione turistico - ricreativa è subordinata alla verifica dell'assenza di incidenza diretta e/o indiretta a carico delle valenze della Rete Natura 2000 (verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi del DPR 357/1997 e ss.mm.ii.).
8. Nei settori di costa interessati da pericolosità da inondazione costiera definiti dal PGRA e da pericolosità idraulica così come indicata nello Studio di Assetto idrogeologico comunale, il rilascio della concessione turistico - ricreativa è subordinata alla verifica di sicurezza delle strutture (es. piattaforme balneari lignee), corredata da eventuali studi di dettaglio sulla pericolosità di inondazione e devono essere tali da:
- non incrementare le condizioni di rischio specifico degli elementi vulnerabili interessati ad eccezione dell'eventuale incremento sostenibile connesso all'intervento espressamente assentito;
 - non generare o peggiorare fenomeni di erosione costiera e/o di inondazione;
 - non compromettere la possibilità di realizzare eventuali interventi di difesa costiera, di mitigazione dei rischi e di riqualificazione ambientale.
- Infine, il titolare della concessione è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica per eventuali futuri danni a cose o persone derivanti dai fenomeni di inondazione costiera.
9. È fatto obbligo per i concessionari esporre in posizione ben visibile gli estremi dell'atto concessorio.
10. A seguito della pubblicazione del Piano potranno essere **rilasciate richieste alla Regione Autonoma della Sardegna** autorizzazioni temporanee per attività ludico ricreative, sportive e cinematografiche, per consentire l'esercizio di attività connesse a manifestazioni che abbiano carattere di eccezionalità e per un periodo di tempo limitato che non potrà eccedere i venti giorni complessivi per stagione.
11. Particolari autorizzazioni temporanee potranno essere **previste richieste** dall'Amministrazione comunale anche per consentire l'uso occasionale degli arenili per finalità volte all'assistenza dell'infanzia, degli anziani e dei disabili.
12. Tutte le precitate autorizzazioni temporanee potranno essere rilasciate **da parte della Regione Autonoma della Sardegna** solo a seguito del pagamento del canone e la stipula di apposita convenzione corredata da adeguata cauzione a garanzia del preesistente stato delle aree al termine delle manifestazioni.
13. All'interno dell' area per il commercio ambulante in sede fissa individuata in località Mari Ermi nord potranno essere installati max n.6 box e realizzati stalli per la sosta e servizi igienici a servizio dei portatori di handicap. Nell'area per il commercio ambulante in sede fissa individuata in località Mare Morto, oltre

che al mantenimento di una porzione di area sosta, potranno essere installati max n.6 box e realizzati stalli per la sosta a servizio dei portatori di handicap.

14. Le concessioni previste in ambiti esterni al demanio marittimo dovranno essere installate previa analisi dello stato dei luoghi. In corrispondenza delle aree vegetate la loro installazione dovrà avvenire intervenendo prioritariamente sulla vegetazione erbacea, con la salvaguardia dello strato vegetale arboreo, di eventuali endemismi e delle specie di interesse conservazionistico e/o biogeografico.

15. Per la pratica del kite surf si rimanda ai divieti e le modalità gestionali definite mediante Giunta Comunale. All'interno della laguna di Mistras dovrà essere regolamentata in particolare durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, al fine di limitare il disturbo alle popolazioni di uccelli sia a seguito dell'attività sportiva che a seguito dell'eventuale traffico veicolare.

16. Le aree affidate in concessione dovranno obbligatoriamente essere delimitate con paletti in legno (max 90 cm fuori terra) uniti tra loro mediante corda o sagola festonata. Da questa delimitazione è escluso il lato che si estende lungo la linea di battigia in quanto dovrà essere sgombro da qualsiasi impedimento. Saranno vietate tutte le recinzioni che non rispondono a tali requisiti poiché potrebbero rendere difficoltoso od impossibile l'accesso alla pubblica spiaggia.

17. Le concessioni demaniali in cui si prevedono i servizi e l'assistenza di portatori di handicap dovranno obbligatoriamente assicurare l'accesso a mare ed essere dotati dei servizi minimi (es. passerelle, sedie JOB, sistemi di ombreggio dedicati, etc.). Nel caso delle concessioni aventi anche il corridoio di lancio il concessionario dovrà dotarsi di una passerella mobile da posizionare in caso di utilizzo da parte di persone con ridotte capacità motorie.

Articolo 8. Chioschi bar, Punti ristoro e Servizi Igienici

1. I chioschi bar, punti ristoro e i servizi igienici dovranno essere realizzati secondo la tipologia propria delle "opere e impianti di facile rimozione".
2. Qualora non sia possibile l'allaccio alle reti pubbliche si può prevedere la realizzazione di cisterne idriche e di accumulo reflui a svuotamento periodico. Non è consentita la realizzazione di vasche a dispersione o altri sistemi che prevedono la depurazione e lo spargimento delle acque rigenerate nel suolo e nel sottosuolo. I manufatti dovranno inoltre prevedere:
 - sistemi di sicurezza per la raccolta e lo smaltimento dei reflui sistema di accumulo dotato di tutti gli accorgimenti di protezione per il suolo (vasca di contenimento o doppia camera) e copertura;
 - sistemi per il risparmio idrico, quali riduttori di flusso, rubinetti miscelatori monocomando, vaschette di scarico con doppio tasto o regolatore di flusso,

sistemi per riutilizzo acque dei lavabi per la sanificazione dei wc, sistemi per la raccolta e il riutilizzo delle acque piovane, etc..

3. La realizzazione di cisterne idriche e di accumulo reflui dovrà obbligatoriamente essere autorizzata da parte degli Enti competenti.
4. I manufatti dovranno utilizzare lampade e apparecchi a basso consumo energetico.
5. Le canalizzazioni elettriche, idriche e di smaltimento reflui dovranno essere realizzate garantendo le condizioni di sicurezza previste dalle norme di settore.
6. Per gli eventuali servizi igienici di tipo chimico prefabbricato, dovranno essere realizzati appositi sistemi di schermatura coerenti con le tipologie architettoniche previste.
7. Qualora si preveda la realizzazione di cisterne stagne di accumulo reflui o il posizionamento di servizi igienici di tipo chimico, lo svuotamento dovrà avvenire periodicamente in relazione alle esigenze d'uso del servizio.
8. I chioschi bar e i punti ristoro potranno essere dotati di compostiera per rifiuti organici.
9. I nuovi punti ristoro e i chioschi bar previsti in ambiti esterni al demanio marittimo dovranno uniformarsi a quello che è il contesto esistente attraverso la realizzazione degli stessi con uguale tipologia costruttiva di quelli già presenti nell'area di intervento. Qualora non siano presenti in vicinanza alle nuove concessioni servizi esistenti, dovrà essere preferibilmente utilizzata la tipologia con copertura piana prevista nella Tav.9.
10. Per il chiosco bar CD_14 il recupero del fabbricato esistente dovrà essere effettuato mediante la conservazione dell'organismo edilizio esistente assicurandone la funzionalità, anche in relazione alla nuova destinazione d'uso, attraverso un insieme di opere che rispettino gli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, comprendendo anche il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle nuove esigenze dell'uso. La finitura esterna dovrà essere intonacata e tinteggiata con colori tenui e riconducibili alla tradizione locale.
11. La nuova concessione CD_15, inserendosi in un contesto in cui è previsto il recupero del fabbricato esistente con la concessione CD_14, dovrà essere realizzata della stessa tipologia a capanna e con le stesse finiture esterne.
12. Gli spazi esterni ai punti ristoro e i chioschi bar potranno essere dotati di sistemi di ombreggiamento con struttura in legno e copertura in tela.
13. La nuova concessione CD_20 dovrà essere realizzata con la tipologia a capanna riportata nella Tavola 9 e con le finiture esterne previste all'art.21.

Articolo 9. Sistema degli accessi ai litorali

1. Gli accessi alla risorsa dovranno essere ben segnalati e realizzati garantendo l'assenza di incidenza sulle dinamiche geomorfologiche e sedimentarie e sulla vegetazione presente.
2. I percorsi che necessitano di interventi di riqualificazione per la mitigazione dei fenomeni di erosione costiera o la salvaguardia delle componenti ambientali sensibili dovranno essere realizzati mediante l'inserimento di infrastrutture leggere (dissuasori, recinzioni, passerelle).
3. L'accesso alla spiaggia dagli ingressi non regolamentati, dovrà essere scoraggiato attraverso l'utilizzo di cancelli, sbarre, massi, dissuasori o recinzioni, segnaletica di divieto e informativa sulle valenze del luogo, etc.
4. Non è ammessa l'apertura di accessi privati sul Demanio Marittimo, mentre sono autorizzabili accessi pubblici con le modalità di percorsi pedonali, nel rispetto delle norme del presente Piano.
5. Tutti i percorsi pedonali di accesso sono di uso pubblico e devono permettere l'attraversamento degli ambienti naturali della fascia costiera.
6. I percorsi dovranno essere realizzati, quando la morfologia dei luoghi lo consente, in maniera tale da garantire l'accesso anche da parte di persone con ridotte capacità motorie. Saranno da prevedersi esclusivamente sistemi costituiti da elementi modulari in legno e assemblati con giunzioni a secco.
7. Per incentivare la fruizione naturalistica del settore costiero in corrispondenza delle aree sosta potrà essere previsto l'inserimento di rastrelliere per la sosta e il noleggio di biciclette. **Le biciclette del servizio di bike sharing non potranno essere abbandonate nella fascia demaniale ed in particolare su litorale e sulle strutture di accesso alla spiaggia (passerelle), da cui dovranno essere rimosse nel breve termine a cura del gestore del servizio.**
8. L'esecuzione del percorso ciclo-pedonale lungo la costa dovrà essere attivata congiuntamente agli interventi di riqualificazione degli ambiti degradati mediante opere di ingegneria naturalistica, impianti a verde..
9. I percorsi veicolari e ciclo-pedonali dovranno essere realizzati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - il tratto carrabile potrà essere separato dalla pista ciclo-pedonale mediante realizzazione di cromie differenti della pavimentazione o l'uso di dissuasori;
 - la superficie dovrà essere realizzata con adeguate pendenze trasversali a garanzia dello sgrondo delle acque: per la strada carrabile $\geq 2.5\%$; per la pista ciclo-pedonale $\geq 1\%$;
 - favorire il drenaggio delle acque meteoriche attraverso sistemi a dispersione per infiltrazione naturale nel terreno (es. trincee drenanti, vasche di dispersione, etc.);

- non ostacolare il naturale deflusso delle acque e non dovranno peggiorare le condizioni di pericolosità idraulica esistente;
- utilizzare tutti gli accorgimenti necessari per contrastare il fenomeno del dilavamento superficiale e garantire una buona permeabilità delle pavimentazioni attraverso l'uso di materiali ecocompatibili e favorendo l'utilizzo di percorsi a fondo naturale;
- qualora siano necessari ampliamenti della sede stradale nelle fasi di realizzazione si dovranno limitare al minimo indispensabile gli scavi, le trincee e il passaggio dei mezzi meccanici.

- 10.** Le aree di sosta veicolare a servizio della fruizione balneare devono essere localizzate come indicato nelle tavole di progetto e realizzate nel rispetto dei requisiti tecnico-progettuali di riferimento di cui alla Tav.9. **Non è consentita la sosta all'esterno delle aree individuate dal Piano.**
- 11.** ~~Le aree sosta devono garantire una buona permeabilità delle pavimentazioni attraverso l'uso di materiali ecocompatibili, anche favorendo l'utilizzo di superfici a fondo naturale o pavimentazioni drenanti.~~ **Le nuove aree sosta, inclusi gli interventi di ampliamento, dovranno essere realizzate attraverso la sistemazione del fondo naturale. L'eventuale utilizzo di pavimentazioni drenanti (terra stabilizzata o utilizzo di autobloccanti) potrà essere prevista esclusivamente nell'ambito di San Giovanni di Sinis.** Non dovranno ostacolare il naturale deflusso delle acque e non dovranno peggiorare le condizioni di pericolosità e di rischio idraulico esistente, eventualmente attraverso specifici accorgimenti gestionali in concomitanza degli eventi idraulici critici (ad es. sbarre e semafori per la limitazione degli accessi durante il periodo autunnale-invernale, previsioni di aree allagabili, ecc.).
- 12.** All'interno delle aree sosta e in prossimità dei percorsi di accesso alla spiaggia dovranno essere assicurati ai portatori di handicap appositi stalli per la sosta.
- 13.** Le specie vegetali per gli impianti a verde nella aree parcheggio devono essere appartenenti al contesto fitogeografico locale e corrispondenti al corredo floristico autoctono dell'ambito; le specie per l'impianto a verde devono essere individuate nel rispetto del mantenimento di un buono stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario. Non è ammesso l'utilizzo di specie aliene ed alloctone.
- 14.** In corrispondenza delle aree vegetate, l'eventuale ampliamento o realizzazione di nuove aree destinate alla sosta, dovrà avvenire intervenendo prioritariamente sulla vegetazione erbacea ed arbustiva, con la salvaguardia dello strato vegetale arboreo, di eventuali endemismi e delle specie di interesse conservazionistico e/o biogeografico.
- 15.** Nell'ambito delle aree sosta veicolare e negli spazi immediatamente attigui è ammesso il posizionamento di arredi di supporto alla balneazione quali cestini portarifiuti, rastrelliere per biciclette, recinzioni e sedute.

16. Nelle aree di sosta veicolare devono essere rispettate le disposizioni relative alla prevenzione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo, coerentemente con quanto previsto dal Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva Contro gli Incendi Boschivi (PRAI) e dalle Prescrizioni Regionali Antincendio.
17. Nelle aree sosta si potrà prevedere l'impianto di specie arboree e arbustive per favorire una riduzione locale delle temperature e delle evaporazioni dei fluidi combustibili delle autovetture **mediante l'uso di materiali forestali di moltiplicazione a norma di legge.**
18. **I percorsi pedonali di accesso alla spiaggia dovranno essere realizzati in legno o con materiale da riciclo e realizzati con ancoraggi o appoggi che non rechino danno permanente al suolo, ed eventualmente rialzati con soluzioni tecniche atte a contrastare i fenomeni di erosione. I materiali devono essere trattati in modo da risultare ignifughi, levigati e privi di schegge e i giunti metallici eventuali con la ferramenta di fissaggio dovrà essere trattata contro la corrosione. Al di sotto del piano di calpestio potranno essere installati i corrugati necessari all'installazione degli impianti per l'energia elettrica e flessibili per adduzione e smaltimento degli impianti idrici, senza prevedere alcun tipo di scavo e senza danneggiare la vegetazione presente.**
19. Nelle aree dunari i percorsi di accesso alla spiaggia dovranno essere realizzati **mediante passerelle sopraelevate al fine di favorire la crescita spontanea della vegetazione.**
20. **Le aree sosta, in particolare quelle interne ai siti Natura 2000, dovranno essere opportunamente delimitate.**
21. **Anche con la finalità di contenere la pressione esercitata dal traffico veicolare sulle aree della Rete Natura 2000, dovrà esser promosso il massimo utilizzo della mobilità sostenibile (potenziamento trasporto pubblico, noleggio bici elettriche, etc.) a discapito del trasporto privato per il raggiungimento delle spiagge.**
22. **Nelle aree sosta, in particolare quella di Mare Morto, dovrà esser promossa l'eradicazione delle specie aliene favorendo l'impianto di specie autoctone.**

Articolo 10. Pulizia litorali

1. Al fine di garantire il buono stato del litorale dovrà essere assicurato l'inserimento di appositi contenitori di rifiuti per la raccolta differenziata nelle spiagge e settori di costa maggiormente fruiti, in prossimità degli accessi, delle aree sosta, delle aree per il commercio ambulante in sede fissa e delle concessioni previste.
2. **La rimozione delle biomasse vegetali deposte dalle mareggiate può essere condotta nel rispetto della normativa e dai regolamenti di settore vigenti e secondo quanto disposto dalle presenti norme, solo se autorizzata da parte**

~~del Comune e/o dagli Enti competenti. Eventuali accumuli di Posidonia oceanica presenti sulla spiaggia non dovranno essere rimossi né movimentati per nessuna ragione.~~

3. Nelle aree sosta ed in prossimità dei percorsi pedonali, ciclabili e, degli accessi a mare potranno essere posizionati appositi pannelli monitori, informativi e didattici finalizzati alla sensibilizzazione dell'utenza.
4. È severamente vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere all'esterno delle aree e dei contenitori regolarmente adibiti allo scopo.
5. Dovranno essere promosse politiche finalizzate alla riduzione della produzione di rifiuti, all'utilizzo di materiali non biodegradabili (es. sacchetti, contenitori e stoviglie monouso) e contro l'abbandono dei mozziconi di sigaretta.
6. La pulizia degli arenili dovrà essere effettuata esclusivamente con mezzi manuali. Prima della pulizia deve essere richiesto l'intervento di personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale o di questo ufficio, al fine di ispezionare l'area ed escludere la presenza di nidificazioni di uccelli e/o tartarughe marine.

Articolo 11. Indirizzi di tutela, salvaguardia e riqualificazione ambientale

1. Sono da promuovere gli interventi di protezione, di recupero ambientale e rinaturalizzazione delle componenti ambientali interessate dal degrado della fruizione e da processi di erosione dei versanti e delle coste, attraverso opere naturalistiche eco-compatibili che mirano alla tutela e alla rigenerazione spontanea degli habitat e al riequilibrio geomorfologico.
2. Per la riduzione locale delle temperature potranno essere creati spazi ombreggiati attraverso la piantumazione di specie arboree e arbustive.
3. Eventuali interventi di rinaturalizzazione delle superfici degradate dovranno essere attuati mediante l'utilizzo di specie vegetali autoctone e coerenti con il contesto floristico-vegetazionale locale presente.
4. Per favorire la protezione delle zone umide costiere e dei sistemi dunari dovranno essere promossi interventi di dissuasione della fruizione per le aree sensibili e di infrastrutturazione leggera per l'accesso pedonale.
5. Le strutture e i manufatti per lo svolgimento delle attività turistico - ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione devono preferibilmente essere realizzati utilizzando materiali naturali, biocompatibili con l'ambiente, come materiali locali o legno proveniente da foreste con certificazione ecologica (FSC o simili) o in materiale di riciclo per promuovere e attuare l'economia circolare, e forme e colori tali da renderli compatibili con il paesaggio circostante.
6. È incentivata la sostenibilità energetica delle strutture e dei manufatti per lo svolgimento delle attività turistico - ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione attraverso l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, come i pannelli

fotovoltaici, e devono essere adottate soluzioni tecniche per assicurare il risparmio idrico ed energetico, favorendo anche la gestione delle attività certificata secondo criteri di qualità ambientale (es. ECOLABEL).

7. Nelle aree in concessione non dovrà essere effettuato alcun impianto di vegetazione né a terra né in vaso.

Articolo 12. Ambiti destinati alla fruizione con animali domestici

1. Nel tratto di spiaggia di Portu S'Uedda, Maimoni, Funtana Meiga e San Giovanni di Sinis così come individuato nella tavola di progetto, è permesso l'accesso e la fruizione da parte di animali domestici.
2. In prossimità degli accessi agli ambiti destinati alla fruizione di animali da compagnia dovranno essere localizzati appositi cartelli informativi sulle regole di comportamento e cestini per la raccolta di rifiuti organici.
3. In tali aree i proprietari/detentori degli animali sono tenuti al rispetto dell'ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006 e l'ulteriore normativa vigente in materia.
4. I proprietari/conducenti dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
5. Potranno accedere alla spiaggia esclusivamente gli animali che siano regolarmente iscritti all'anagrafe, identificati con microchip o tatuaggio, e muniti di documentazione sanitaria che dimostri di essere in regola con le vaccinazioni, anche nel caso di animali provenienti dall'estero.
6. Gli animali potranno fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante il tratto di costa designato.
7. I proprietari/conducenti hanno l'obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare ai cani in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti.
8. Le deiezioni solide dovranno essere immediatamente rimosse, a cura del proprietario/conducente, che dovrà essere munito di apposita paletta e raccogliatore, e depositate negli appositi contenitori dei rifiuti o allontanati a cura del conducente stesso e destinati a smaltimento autorizzato.
- 9. L'area destinata alla fruizione con animali domestici dovrà essere delimitata con staccionate in legno o altra delimitazione difficilmente oltrepassabile dagli animali, escludendo ogni superficie vegetata.**
- 10. Le aree individuate per la fruizione con animali domestici saranno interdette in caso di eventuale nidificazione di specie protette all'interno o in prossimità delle stesse, per tutta la durata della nidificazione.**

Articolo 13. Emissioni sonore

È fatto obbligo il rispetto dei valori limite di emissione e di immissione (v. art. 2 L. 447/95) come definiti al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e delle prescrizioni sui limiti acustici previsti all'interno del Piano di classificazione acustica comunale.

In presenza di nidificazioni di caretta caretta gli impianti acustici dovranno osservare una riduzione del volume e dell'orario di utilizzo che saranno stabilite di volta in volta in coordinamento con il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e la Rete regionale per la conservazione della fauna marina, d'intesa con l'Area Marina Protetta.

Articolo 14. Utilizzo di fonti luminose in spiaggia

1. E' fatto obbligo per i concessionari adeguarsi a quanto prescritto nelle "Linee Guida per la riduzione dell'inquinamento luminoso e relativo consumo energetico" (art. 19 Comma 1. L.R. 29 maggio 2007, n. 2) con particolare riferimento al paragrafo 11, punto 5, lett. a) e b).
2. Al fine di evitare disturbi alla fauna, in particolare in prossimità di zone umide, dovranno essere utilizzati accorgimenti atti a ridurre l'inquinamento luminoso come l'utilizzo di fonti di luce di minima intensità, sistemi di schermatura, utilizzo di lampade che riducano la dispersione di luce verso l'alto, etc..

3. Gli impianti di illuminazione dovranno rimanere spenti nel periodo di schiusa di eventuali nidificazioni, con disposizioni che saranno emanate di volta in volta dal Corpo Forestale e dalla Capitaneria di Porto, d'intesa con il coordinamento della Rete Regionale per la conservazione della fauna marina e l'Area Marina Protetta.

Articolo 15. Approvvigionamento energetico, idrico e smaltimento dei reflui delle concessioni e dei servizi di supporto alla balneazione

1. Nelle aree interne al demanio marittimo è vietata la realizzazione ed il passaggio di infrastrutture (idriche e fognarie) e reti tecnologiche interrato. Il passaggio di sottoservizi non interrati dovrà essere autorizzato dagli Enti competenti.
2. All'interno delle attività turistico - ricreative dei servizi di supporto alla balneazione potranno essere adottate soluzioni tecniche finalizzate alla sostenibilità energetica delle strutture attraverso l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. In particolare si potrà prevedere l'installazione di pannelli fotovoltaici nei chioschi bar, nei punti ristoro, nei box e nei servizi igienici. Può essere previsto un utilizzo alternativo o integrato di altre fonti di energia rinnovabile, previa verifica della fattibilità tecnica, ambientale e paesaggistica.

3. Nel caso di chioschi bar, punti ristoro e servizi igienici, qualora non sia possibile l'allaccio alle reti pubbliche esistenti, si potrà prevedere il posizionamento di gruppi elettrogeni.
4. Il posizionamento temporaneo di eventuali generatori elettrici dovrà avvenire garantendo la continuità con lo spazio concessorio e dovranno essere adottati opportuni accorgimenti tecnici ai fini della massima mitigazione dell'impatto sonoro, delle emissioni gassose e dell'impatto visivo.
5. I servizi di supporto alla fruizione il cui svolgimento prevede l'utilizzo di acqua e produzione di reflui, dovranno essere preferibilmente connessi alle reti pubbliche esistenti ed essere dotati di adeguati sistemi per il risparmio idrico (utilizzo di elettrodomestici a basso consumo, rubinetteria che razionalizza il consumo dell'acqua, sistemi per riutilizzo acque dei lavabi per la sanificazione dei wc, sistemi per la raccolta e il riuso delle acque piovane, etc.).
6. Qualora non sia possibile l'allaccio alle reti pubbliche si può prevedere la realizzazione di cisterne idriche e di accumulo reflui e sistemi di fitodepurazione nel rispetto di quanto previsto ai precedenti articoli del presente Regolamento. Il posizionamento di cisterne idriche e di accumulo reflui non interrato all'interno dello spazio concessorio, dovrà essere effettuato all'interno degli appositi vani tecnici.
7. I manufatti dovranno utilizzare lampade e apparecchi a basso consumo energetico.
8. L'inserimento di sistemi per l'approvvigionamento derivanti da fonti rinnovabili o l'utilizzo di sistemi per la riduzione dei consumi idrici attraverso il recupero delle acque reflue e/o piovane potrà costituire elemento di premialità all'interno dei bandi per l'affidamento delle concessioni.
9. Non è consentita la realizzazione di vasche a dispersione o altri sistemi che prevedono la depurazione e lo spargimento delle acque rigenerate nel suolo e nel sottosuolo.

Articolo 16. Operazioni di manutenzione ordinaria, rifornimento e stoccaggio dei carburanti per i gruppi elettrogeni

1. Per i chioschi bar e punti ristoro inseriti in ambiti esterni al demanio marittimo, qualora non fosse possibile l'allaccio alle reti comunali, si potrà prevedere l'utilizzo di gruppi elettrogeni per l'approvvigionamento elettrico.
2. Le operazioni di manutenzione ordinaria e di rifornimento dei gruppi elettrogeni dovranno essere svolte in piena sicurezza adottando accorgimenti atti ad eliminare qualsiasi pericolo di sversamento accidentale di carburante o di altri materiali inquinanti sulla superficie del suolo. A tal fine si dovrà prevedere la localizzazione dei gruppi elettrogeni su uno strato contenitivo di materiale impermeabile che, in caso di caduta accidentale trattenga il carburante o altro inquinante e ne impedisca l'infiltrazione nel suolo.

3. E' severamente vietato lo stoccaggio di carburante e di altri materiali inquinanti all'interno delle aree del demanio marittimo e delle zone ritenute non idonee di cui all'art 4 comma 1. Tali materiali potranno quindi essere portati in tali aree all'atto dell'utilizzo e mantenute unicamente per il periodo necessario alle operazioni di rifornimento. Tali sostanze dovranno essere conservate e trasportate in contenitori chiusi e integri in modo da scongiurarne lo sversamento accidentale sul suolo.

Articolo 17. Procedure per il rilascio delle concessioni

1. Le nuove concessioni individuate nel Piano saranno assegnate attraverso una procedura pubblica selettiva che offra garanzie di trasparenza ed imparzialità al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti.
2. Il titolo concessorio avrà una durata tale da consentire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti e non potrà essere rinnovato automaticamente al prestatore uscente.
3. Le domande di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica potranno essere presentate da tutti i soggetti legittimati (persone fisiche, associazioni, cooperative, società, ecc.), iscritti nel Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente o che intendano iscriversi.
4. Ciascun soggetto potrà essere aggiudicatario di una sola concessione; pertanto nel caso in cui risulti al primo posto nella graduatoria di più concessioni, dovrà scegliere quale avere in assegnazione.
5. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
6. L' esperimento delle gare potrà avvenire a partire dalla prima stagione balneare utile, dopo l'approvazione ed esecutività del Piano.
7. Le concessioni potranno essere messe a bando in diverse fasi, in forma singola o per gruppi, in ragione della concreta disponibilità delle aree da parte del Comune e/o secondo gradi di priorità da determinarsi con apposito atto di Giunta Comunale.
8. Le domande autorizzative per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione e relative opere e impianti di facile rimozione di cui all'art. 4 dovranno essere corredate almeno della seguente documentazione:
 - a. titolo concessorio per l'area sulla quale si intende svolgere l'attività turistico-ricreativa (modello D1 nel caso delle concessioni demaniali marittime);
 - b. relazione paesaggistica secondo il DPCM 12.12.2005; le strutture devono tenere conto della morfologia del litorale, con particolare riguardo ad un armonico inserimento con le altre componenti del paesaggio: spazi aperti, distribuzione della vegetazione, contrasti visivi, punti di rilievo e di

- depressione, luoghi panoramici. Con riferimento a tali caratteristiche si ritiene quindi, in via generale, che nel caso di attrezzature e servizi comportanti la realizzazione di manufatti (quali chioschi, pedane, box, ecc.) l'ubicazione di questi ultimi sia attuata in modo da minimizzare l'impatto sulle componenti ambientali. Particolare attenzione deve essere riservata ai tratti di costa rocciosa fruibili e agli ambiti ricadenti all'interno della Rete Natura 2000;
- c. parere favorevole dell'Ente gestore dell'AMP per le concessioni in essa ricadenti;
- d. eventuali Autorizzazioni di altri Enti competenti (es. *ex art. 55 del Codice della Navigazione, per tutte le opere da realizzare nella fascia dei 30 metri dal confine demaniale - marittimo; Capitaneria di Porto di competenza per la domanda ai fini dell'inserimento nel Sistema Informativo Demaniale marittimo secondo il modello D7 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti*);
- e. elaborati di progetto nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto attiene almeno al livello di progettazione definitiva.
9. Per le concessioni ricadenti all'interno della Rete Natura 2000 (ZSC e ZPS) i progetti di dettaglio dovranno essere preventivamente sottoposti a verifica di assoggettabilità alla valutazione d'incidenza in conformità alle vigenti disposizioni in materia, sulla quale si pronunceranno le Autorità competenti.
10. Ulteriori eventuali autorizzazioni rilasciate da gli Enti competenti in relazione ai vincoli normativi e ambientali presenti (quali ad esempio: "compatibilità idraulica" e "compatibilità geologica e geotecnica" ai sensi delle NdA del PAI, autorizzazioni igienico-sanitarie per la realizzazione dei manufatti, ecc.).
11. Gli interventi pubblici ricadenti in aree assoggettate a vincolo idrogeologico ai sensi del RD 3267/23, dovranno essere valutati dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Oristano nel rispetto di quanto previsto dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.

Articolo 18. Sanzioni

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Piano comporta le sanzioni di legge e regolamenti vigenti e l'eventuale revoca dell'autorizzazione concessoria coerentemente con quanto disposto dalle Direttive Regionali di cui alla D.G.R. n. n.28/12 del 4 giugno 2020.

TITOLO 4. Norme tecniche per la realizzazione delle strutture

Articolo 19. Oggetto delle norme tecniche

Le norme tecniche hanno per oggetto le opere e impianti di facile rimozione da installarsi all'interno dell'ambito di competenza del Piano di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Articolo 20. Obiettivi e contenuti

Le norme tecniche hanno per obiettivo la regolamentazione delle modalità tecnico-costruttive delle "opere e impianti di facile rimozione", nell'ambito dell'esercizio delle attività turistico - ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione. Tali norme sono state concepite nel rispetto delle Direttive Regionali di cui alla D.G.R. n.28/12 del 4 giugno 2020 al fine di promuovere la qualificazione ambientale, paesaggistica ed architettonica delle strutture a servizio delle attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione in un territorio, come quello costiero di Cabras, caratterizzato da alte valenze ambientali e paesaggistiche.

Articolo 21. Tipologie costruttive

Le attrezzature e i manufatti funzionali alle attività turistico ricreative ed alla erogazione di servizi di supporto alla balneazione devono essere realizzate in conformità alle seguenti disposizioni.

Le strutture e i manufatti devono essere preferibilmente costituite da elementi modulari in legno o acciaio, assemblati con giunzioni a secco. Le aree in concessione dovranno essere pianificate e realizzate con opere e strutture rese accessibili e fruibili, qualora le condizioni del luogo lo consentano, anche a portatori di handicap, ai sensi del quadro normativo vigente.

La geometria dei manufatti deve essere improntata alla massima semplicità, ai volumi geometrici regolari, con copertura piana o a falda come i punti ristoro esistenti.

Le attrezzature e i servizi comportanti la realizzazione di manufatti quali chioschi, depositi, servizi igienici non potranno mettere a rischio la macchia mediterranea, arbustiva o alberata, delle dune e degli stagni litoranei.

Negli ambiti interni e prossimi al demanio marittimo è consentita esclusivamente la realizzazione di manufatti di facile rimozione; sono "strutture di facile rimozione" le strutture costituite da elementi componibili e facilmente trasportabili, assemblabili con giunzioni a secco e smontabili senza interventi demolitori e di rottura. Gli elementi che non possono essere movimentati a mano devono essere provvisti di sistema di aggancio per il sollevamento meccanico.

Tutti i manufatti devono essere semplicemente appoggiati sulla superficie del suolo, su pedane o attraverso piattaforme sopraelevate su pali.


Le soluzioni progettuali adottate per le nuove strutture, devono essere tese alla massima apertura delle visuali verso il mare limitandone al contempo l'impatto visivo, con particolare riguardo all'altezza e alla larghezza massima dei manufatti e all'uso dei materiali da costruzione, privilegiando l'uso del legno certificato con finitura naturale per le pedane e le superfici in elevazione.

È vietato l'utilizzo di materiali da costruzione in calcestruzzo, lapidei, laterizi, tegole ecc. assemblati o realizzati a piè d'opera, strutture prefabbricate di fondazione in conglomerato cementizio, anche se completamente interrato, ad eccezione delle zone trasformate esterne al demanio marittimo. I manufatti dovranno inoltre avere una dimensione e struttura tali da consentirne con semplicità una rapida rimozione senza interventi demolitivi di alcun tipo.

I punti ristoro, i chioschi bar e i servizi igienici dovranno essere dotati di appositi sistemi per il risparmio idrico quali ad esempio rubinetti dotati di limitatori di flusso, rubinetti miscelatori monocomando o con chiusura elettronica, vaschette di scarico con doppio tasto o regolatore di flusso, etc.

Le finiture esterne dei manufatti dovranno essere realizzate mediante l'utilizzo di colorazioni tenui e riconducibili alla tradizione locale e comunque che ben si armonizzano con il contesto paesaggistico ad esempio bianco/panna/beige chiaro. Le strutture in legno potranno essere lasciate del colore naturale o mordentate coi colori sopra indicati. Le strutture in metallo cromato potranno essere lasciate a vista, mentre le strutture in alluminio dovranno essere elettrocolorate negli stessi colori di cui sopra.

Abaco colori manufatti



Passerelle

I percorsi pedonali di accesso agli ambiti di fruizione, dovranno essere dotati di sistemi di protezione qualora necessari per la salvaguardia delle componenti ambientali o per la fruizione in sicurezza. Le soluzioni progettuali di tali percorsi devono essere previste in relazione al contesto paesaggistico e ambientale, prediligendo l'utilizzo di materiali naturali propri del luogo.

Gli accessi potranno inoltre essere dotati di passerelle appoggiate sulla superficie del suolo o su pali, costituite da elementi modulari in legno, o in materiale di riciclo, assemblati in loco in modo da garantire, se le condizioni del sito lo consentono, l'accesso al mare anche ai soggetti con ridotte capacità motorie e assicurare il minimo impatto sulle componenti sensibili.

La stessa tipologia di passerelle dovrà essere utilizzata all'interno delle concessioni previste in spiaggia per favorire il collegamento tra i diversi spazi all'interno della concessione. Sotto il piano di calpestio di pedane e passerelle potranno essere predisposti gli impianti necessari per il passaggio dei cavidotti per l'energia elettrica e flessibili per adduzione e smaltimento degli impianti idrici - fognari se previsti dal piano.

Chiosco bar

Per il chiosco bar, previsti in ambiti esterni al demanio, sono state ipotizzate due soluzioni:

- forma rettangolare con superficie coperta complessiva di circa 52 mq (18 mq chiosco con vano tecnico e servizio igienico, e 34 mq veranda coperta), superficie scoperta di 20 mq e altezza pari a 3 m;
- forma rettangolare con superficie coperta complessiva di circa 40 mq (21 mq chiosco e 19 mq veranda coperta), superficie scoperta di 50 mq e altezza pari a 3 m. La disposizione interna di quest'ultimo potrà essere modificata per realizzare al suo interno il servizio igienico qualora autorizzato.

Per entrambe le tipologie la struttura portante ipotizzata risulta costituita da pilastri lamellari in legno o acciaio e rivestimento di materiale ligneo. Le pareti presentano ampie aperture per garantire l'aerazione e l'illuminazione naturale all'interno del manufatto.

In corrispondenza del chiosco è prevista una pedana lignea per il posizionamento di sedie e tavoli e sistemi di ombreggio la cui dimensione potrà variare in relazione alla superficie concessa.

La scelta delle dimensioni del chiosco e della pedana dovrà essere effettuata sulla base delle condizioni del luogo in cui andranno localizzati e in base alle esigenze per l'espletamento del servizio.

Così come riportato nella tavola di progetto, all'interno del chiosco (ipotesi 2), qualora autorizzato, potrà essere previsto un servizio igienico fruibile anche dai portatori di handicap. Il vano tecnico qualora non fosse possibile l'allaccio alle reti pubbliche, dovrà ospitare al suo interno le cisterne idriche e di accumulo reflui.

Nel caso delle concessioni che prevedano esclusivamente il servizio di vendita e bevande preconfezionate senza miscita, il manufatto potrà essere modificato riducendo la volumetria o destinando lo spazio previsto per il vano tecnico e il servizio igienico ad altre funzioni (es. spogliatoi, box infermeria e deposito, etc.).

L'interno dei chioschi dovrà essere realizzato, secondo quanto previsto dalle normative in materia igienico-sanitaria, con materiale impermeabile facilmente lavabile.

La copertura dovrà essere realizzata preferibilmente piana in modo da permettere l'eventuale inserimento di pannelli fotovoltaici per l'approvvigionamento energetico della struttura, che non devono essere visibili in prospetto. A tal fine i pannelli devono essere complanari alla copertura o presentare una pendenza minima. All'interno del fabbricato deve essere predisposto il vano tecnico per l'impianto di accumulo e di gestione dell'energia prodotta.

Il materiale di finitura superficiale esterna ed interna dovrà essere in legno naturale certificato, di prima qualità ed a basso contenuto di nodi e di colori coerenti con il contesto territoriale e protetto da impregnante previo trattamento antitarlo, antimuffa e ignifugo.

Punto ristoro

Per il punto ristoro, previsti in ambiti esterni al demanio, sono state ipotizzate due soluzioni:

- la prima di forma rettangolare con superficie coperta di 60 m² e altezza di 3 metri. In corrispondenza del prospetto principale potrà esser realizzata una superficie scoperta su pedana lignea o delimitata nei lati, per il posizionamento di sedie e tavoli. L'involucro esterno segue la stessa tipologia prevista per il chiosco bar;
- la seconda tipologia, sempre di forma rettangolare, riprende le forme e i materiali tipici delle capanne storiche di falasco. La superficie coperta, di dimensioni pari a circa 195 mq, è stata pensata in parte con copertura piana con ampie vetrate che consentano la vista sul paesaggio circostante e, in corrispondenza dei locali di preparazione, deposito e servizi igienici, con tetto a falde. In aggiunta allo spazio coperto è stata prevista una superficie scoperta di circa 60 mq per la posa di sedie e tavoli all'aperto su pedana lignea.

La scelta tra le due tipologie di punto ristoro dovrà essere effettuata sulla base delle condizioni del luogo e la dimensione delle superfici disponibili in cui andranno localizzati.

L'interno dei punti ristoro dovrà essere realizzato, secondo quanto previsto dalle normative in materia igienico-sanitaria, con materiale impermeabile facilmente lavabile.

All'interno del fabbricato, qualora si preveda l'inserimento di pannelli fotovoltaici, deve essere predisposto il vano tecnico per l'impianto di accumulo e di gestione dell'energia prodotta.

Il materiale di finitura superficiale esterna ed interna dovrà essere in legno naturale certificato, di prima qualità ed a basso contenuto di nodi e di colori

coerenti con il contesto territoriale e protetto da impregnante previo trattamento antitarlo, antimuffa e ignifugo.

Servizi igienici e docce

Il box servizi igienici, avente una superficie di 14mq e una altezza di 2.4m, sarà composto da tre bagni (di cui uno per portatori di handicap) e un vano tecnico. Il modulo sarà costituito da una struttura in acciaio, da una pannellatura delle pareti esterne in listelli e da pavimento e copertura realizzati mediante l'uso di materiali lignei. Il pavimento e il soffitto interno dovranno essere adeguatamente isolati ed impermeabilizzati.

Il manufatto in base alle esigenze potrà prevedere al suo interno il servizio docce pubbliche attraverso la modifica degli spazi interni o l'incremento della superficie coperta qualora autorizzato. Il rivestimento esterno, per entrambe le ipotesi progettuali e per il blocco impianti, dovrà essere della stessa tipologia di quello previsto per il chiosco bar.

Qualora vengano realizzate le docce esternamente al box servizi igienici le stesse dovranno essere posizionate all'interno dello spazio concessorio e connesse ai sottoservizi esistenti o ad altri sistemi di accumulo reflui. La tipologia prevista prevede il piatto doccia singolo con dimensioni 150x150 cm e colonna di altezza pari a 2.1 m. La struttura potrà essere realizzata in legno o in acciaio inox.

L'interno dei servizi igienici dovrà essere realizzato, secondo quanto previsto dalle normative in materia igienico-sanitaria, con materiale impermeabile facilmente lavabile.

La copertura dovrà essere realizzata piana in modo da permettere l'eventuale inserimento di pannelli fotovoltaici per l'approvvigionamento energetico della struttura, che non devono essere visibili in prospetto. A tal fine i pannelli devono essere complanari alla copertura o presentare una pendenza minima. All'interno del fabbricato deve essere predisposto il vano tecnico per l'impianto di accumulo e di gestione dell'energia prodotta.

Il legno da utilizzare per la realizzazione dei manufatti deve essere certificato, di prima qualità ed a basso contenuto di nodi.

Coperture

L'ombreggiatura prevista per tutti i sistemi di ombreggio a pergolato (prevista per la concessione scuola di vela, per i chioschi bar e i punti panoramici) potrà essere realizzata in quattro modi:

- inserimento di lamelle frangisole in legno inclinate;
- tavole in legno;
- copertura in cannucciato;
- teli di colore chiaro.

I colori scelti per gli ombreggi devono armonizzarsi con il paesaggio circostante. Le strutture lignee devono essere lasciate con finitura naturale mentre le tele da utilizzare (qualora si prediliga questa tipologia di schermatura) saranno in tessuti naturali color sabbia o altri colori neutri riconducibili alla terra tali da minimizzare l'impatto visivo.

Box

I box previsti per info point, infermeria, deposito, etc., potranno avere superficie pari a 9 m² o 16 m², **altezza massima di 3 m**, e dovranno essere realizzati mediante elementi modulari in legno assemblati in loco con la stessa finitura esterna prevista per i chioschi bar.

Il legno da utilizzare per la realizzazione dei manufatti deve essere certificato, di prima qualità ed a basso contenuto di nodi. Qualora si prediliga un sistema costruttivo differente da quello sopra citato, sarà obbligo la realizzazione del manufatto mediante l'uso di materiale compatibile con l'ambiente circostante, preferibilmente con finitura esterna in legno.

Spogliatoi

La tipologia ipotizzata per gli spogliatoi presenta delle dimensioni modulari di 1.5x1.5m e 1,5x2,5m, ed una altezza massima di 2.6 m. La struttura ipotizzata risulta costituita da pilastri lamellari in legno o acciaio (con sezione tipo 10x10 cm) e rivestimento mediante formato dalla disposizione ad intervalli compresi tra i 5 e i 15cm di listelli di legno. Il rivestimento esterno potrà esser realizzato anche mediante pannelli pre-assemblati costituiti da telaio e specchietti con perline in tre pannelli e da un pannello-porta d'ingresso.

Piattaforme lignee

Le piattaforme lignee per la posa di ombrelloni, sdraio e lettini, **di dimensione pari a 200 mq**, dovranno essere costituite da elementi modulari assemblati in loco adagiati sul terreno **o sopraelevate su pali**. Il tavolato dovrà essere giuntato alla struttura portante mediante l'uso di viti in acciaio inox. In corrispondenza della piattaforma, potrà essere localizzato un box per il deposito delle attrezzature.

Torretta di avvistamento

La torretta di avvistamento e salvamento a mare è stata ipotizzata con dimensioni pari a 1.2x1.2 m e altezza massima di 2.2 m o 1,5x1,5m e altezza massima di 3,5m. Gli elementi costitutivi dovranno essere realizzati con pannelli smontabili e assemblati in loco o in struttura prefabbricata in legno.

Ombrelloni

All'interno delle concessioni demaniali è consentita l'installazione di sistemi di ombreggio di facile rimozione che non presentino elementi di chiusura laterale, da posizionare in modo tale da non precludere la vista del mare e che abbiano una superficie d'ombra non superiore a quanto concesso. Gli ombrelloni dovranno essere realizzati con struttura in legno e copertura a paglia o in fibre

naturali (es. lino) bianchi o di colori tenui riconducibili alla terra tali da minimizzare l'impatto visivo.

Recinzioni e Dissuasori

Le tipologie riportate nella Tav.9 dovranno essere realizzate in legno con interasse di 2 metri e giuntate a secco attraverso l'uso di viti in acciaio inox.

Le aree affidate in concessione dovranno obbligatoriamente essere delimitate con paletti in legno (max 90 cm fuori terra) uniti tra loro mediante corda o sagola festonata. Da questa delimitazione è escluso il lato che si estende lungo la linea di battigia in quanto dovrà essere sgombro da qualsiasi impedimento. Saranno vietate tutte le recinzioni che non rispondono a tali requisiti poiché potrebbero rendere difficoltoso od impossibile l'accesso alla pubblica spiaggia.

Al fine di tutelare le componenti ambientali sensibili ed impedire l'accesso e la frequentazione delle aree non suscettibili alla fruizione, potranno essere inseriti di dissuasori a basso impatto paesaggistico realizzati con lo stesso criterio delle recinzioni delle aree di concessione (sistema palo-corda) o tipologia semplice, mezza croce o croce di sant'Andrea o mediante inserimento di muretti a secco o massi ciclopici.

I pali in legno impregnato, aventi un diametro di cm 10 e altezza totale di 2metri, dovranno essere infissi manualmente per circa 1 mt nel terreno, mediante esecuzione di pre-scavo manuale di circa 0.50 mt di profondità.

Aree sosta

Nella tavola Tav.9 sono riportate alcune ipotesi planimetriche per la sistemazione delle aree parcheggio differenti in base alla disposizione degli stalli per la sosta (dritti o a spina di pesce). La pavimentazione dovrà essere realizzata in modo da contrastare il fenomeno del dilavamento superficiale ed essere permeabile. I disegni riportano alcune tipologie possibili di pavimentazione tra cui **l'uso di griglie stabilizzanti, macadam** **la sistemazione del fondo naturale, in terra battuta o l'uso di autobloccanti in cls.** Come sistemi di delimitazione delle aree sosta potranno essere utilizzate le tipologie di recinzione previste dal presente Piano o l'inserimento di specie arboree locali.

Attrezzature aggiuntive

All'interno delle concessioni destinate al noleggio di piccoli natanti da spiaggia, scuola di vela,kite surf e windsurf è possibile l'inserimento, all'interno degli spazi autorizzati, di rastrelliere e scaffali per una migliore organizzazione delle attrezzature. Data la notevole varietà presente sul mercato il concessionario avrà piena libertà sulla dimensione delle rastrelliere rispetto all'attrezzatura da noleggiare.

Aree pic nic

Le aree pic nic dovranno avere ciascuna una superficie massima di 30mq; al loro interno potranno essere disposte sedute, tavoli e eventuali coperture.

Arredi

Nella tavola Tav.9 sono riportate alcune ipotesi di arredo da installare all'interno delle aree sosta quali rastrelliere bici, strutture per il bike sharing, sedute, coperture e cestini portarifiuti.

In corrispondenza dei percorsi pedonali che attraversano il litorale e nei punti più panoramici, potranno essere inseriti sistemi di arredo quali sedute, cestini portarifiuti o sistemi di ombreggio.

Articolo 22. Tolleranze

Ogni eventuale modifica apportata ai parametri dimensionali e tipologici proposti, andrà giustificata in sede di progetto e di domanda autorizzativa con motivazioni tecniche, pur nel rispetto delle proporzioni globali della struttura e della superficie massima assentita a concessione. Per la realizzazione dei manufatti potranno essere utilizzate tecniche costruttive differenti da quelle previste all'interno del PUL; tuttavia dovranno essere amovibili tali da garantire una loro facile rimozione ed i progetti dovranno essere sottoposti ad approvazione da parte degli Enti competenti. Qualora si prevedesse l'utilizzo di colori saranno da prediligere le tonalità calde tali da minimizzare l'impatto visivo.

I punti ristoro potranno raggiungere una altezza interna massima pari a 3 metri e potranno essere riqualificati o mantenuti uguali a quelli esistenti qualora essi risultino coerenti con le scelte previste nel presente Piano.

La distribuzione interna degli spazi prevista per i chioschi bar e punti ristoro è puramente indicativa; in sede di progetto è possibile presentare soluzioni diverse che meglio si adattino alle esigenze, nel rispetto delle dimensioni e delle volumetrie massime indicate nel presente PUL.

La disposizione e le dimensioni delle aperture riportate nella tavola di progetto per i chioschi bar, punti ristoro e i box è indicativa; saranno pertanto ammesse modifiche dispositive e dimensionali.

Le dimensioni delle aree di pertinenza del chiosco bar e del punto ristoro riportate nella Tav.9 sono indicative; qualora necessario si potrà prevedere una superficie per il posizionamento di sedie e tavoli inferiore o superiore a quella indicata.

Le dimensioni dei box da inserire all'interno delle aree per il commercio ambulante in sede fissa potranno essere incrementate in sede di progetto e domanda autorizzativa qualora sia giustificata l'esigenza in relazione all'attività da svolgere. Tuttavia ogni incremento dovrà essere espressamente autorizzato da parte degli Enti competenti.

La disposizione delle concessioni riportata nella Tav. 10 è indicativa; è ammessa flessibilità nel posizionamento dei singoli elementi nel rispetto del fronte mare e della superficie massima concessa e delle distanze tra gli ombrelloni, come disciplinato dalle ordinanze balneari degli enti competenti per territorio.

